

Numero della proposta

261

CAMERA DEI DEPUTATI

Sessione 1867-8.

Proposta di Legge presentata nella tornata del 1. febbrajo 1867
dal Ministro della Marina

OGGETTO

Relatore

Approvata nella tornata del

186

16261. 150

Progetto di legge presentato alla Camera
dal Ministro della Marina / *(Arborea)*

~~Relazione~~
alla Camera dei Deputati

sul
~~Progetto di Legge~~ sul Reclutamento
del
Corpo Reale Equisaggi.

Presentato nel S. Febbrajo 1869.

151
1
Signori!

Depoiché la Legge 28 Luglio 1861, studiata e proposta dal Conte Cavour, ebbe uniformato e sopra nuove basi stabilito nelle diverse provincie il reclutamento degli uomini destinati a servire nell'Armata; trattene per il Corpo Fanteria Marina che segue ancora la legge di reclutamento dello esercito, varii progetti sono stati presentati al Parlamento con lo scopo di rendere migliore quella legge senza troppo modificarne la base, o concetto generale che dir lo vogliate.

Pochi furono i ritocchi che l'attuale Presidente del Consiglio, allorché succedette al Conte di Cavour nel Ministero della Marina, stimò di proporre nei primordi dell'attuazione di questa legge. Molto più estese sono invece le modificazioni proposte dal Ministro Generale Cugia (18 Aprile 1864) e quelle del progetto presentato dal Ministro Generale Angioletti (29 febbrajo 1866) il quale riproduce in gran parte le proposte che s'incontravano nel Risegno del suo antecessore.

Da quei varii progetti e più ancora dalla legge vigente si allontana questo che ho l'onore di presentare alla Camera. È lo ritrae invece dell'indole di un progetto più antico iniziato dal Generale Lamarmora nella Camera Subalpina ed al quale accennava il Ministro Cavour nella relazione 9 Aprile 1861 che accompagnò presso l'altro ramo del Parlamento il progetto della legge sancita il 28 Luglio di quell'anno.

Il disegno attuale è scaturito dalle discussioni
che tenne la vostra Commissione sul progetto Angiolini.
Per farne suo pro il generale Persello convocò, allorché fu
Ministro della Marina, una speciale Commissione del
la quale fecero parte Onorevoli Deputati che a que-
le discussioni avevano, cred'io, partecipato. Il lavoro
preso che terminato quando io entrai al Ministero; on-
d'è che (per una conoscenza ed entrata appunto nelle
vestime sue vedute, mi risolsi a presentarlo, come fu
alle vostre deliberazioni, dopo di averlo ritoccato in
quelle parti che mi erano sembrate o non chiare ab-
ba stanza o tuttavia incomplete.

Parte questo progetto dall'idea che annualmente si abbia
da determinare il contingente effettivo che la Marina Mercan-
tile somministrerà a quella da guerra, appunto come fa
l'esercito stabilisce ogni anno il numero degli uomini
di 1.^a categoria, lasciando in riserva alla 2.^a categoria gli
inscritti designabili, che della 1.^a non debbano far parte.
Il sistema dell'estrazione a sorte per determinare quali doman-
no appartenere al contingente attivo e quali al 2.^o contingente, si
presentava quindi come una necessità, dopo che si pensò di ab-
bandonare la disposizione della legge attuale che obbliga ad
accorrere sotto le armi tutti quanti i designabili, i quali
secondo i risultati delle ultime leve, si possono calcolare al
60 circa per cento del numero degli inscritti sulle liste.

Non mi dissimulo la difficoltà che presenta il sistema
di far la leva di mare col mezzo dell'estrazione, ma se per la co-
dizione speciale del navigante, che non può trovarsi, come gli
eserciti le industrie terrestri, sempre presente allorché hanno
luogo le chiamate) non si possono applicare e saltatamente alla
leva di mare le forme di quella per reclutamento dell'esercito,
non riesce per altro impossibile lo adattarele mediante oppor-
tuni temperamenti ed espedienti; e quantunque questi non sareb-
bero per riuscire tali da rendere tutto subito la cosa perfetta, ciò sa-
rebbe men danno che il proseguire in un sistema, che o ci ob-
bliga a grandi dispendi derivanti dal tenere sotto le armi un nu-
mero d'uomini superiore al bisogno, o, con la precipitata antici-
pazione dei congedi illimitati, ci toglie gli uomini, dopo non che

tre anni di permanenza sotto le armi quan-
do appunto stanno prestando il miglio-
re servizio; arvegnacchi questi appunti sin-
no gli inconvenienti che produce la disposizione del-
la legge attuale che chiama a servire tutti ad un
modo gli iscritti designabili. Arroge il turbamen-
to d'interessi privati che largamente si produce da
questo generale accostare della gente di mare sotto
le armi, mentre alla metà o poco più si può si-
derare la estensione; ove mediante lo stabilimento
dell'annuale contingente attivo della leva di ma-
re, si diminuisca notevolmente il numero delle per-
sone chiamate sotto le armi, compensando inoltre
con una più lunga durata del servizio effettivo
il minor numero dei chiamati. Così si prat-
ca per l'esercito, e così propone il presente
disegno di legge, il quale fisserebbe per tempo di
pace a 5 anni di effettivo servizio con sei
anni di congedo illimitato l'obbligo degli iscrit-
ti che comporranno il primo contingente di stati-
listi con la legge annuale della leva.

Siccome nel darvi ragione delle singo-
le parti del progetto mi occorrerà di ricitare
in questo ragionamento, io non mi dilungo nello
esame generale della legge e vengo senz'altro
agli articoli.

Titolo I. Disposizioni Generali

Art. 1.^o L'armata si compone di parecchi corpi,
e quelli che si reclutano per mezzo della leva sono
il corpo degli Equipaggi e la fanteria di Mari-
na; or siccome a questa provvede la legge di
reclutamento dell'esercito, la leva di mare
piuttosto che all'intera armata, provvede al prin-
mo dei detti corpi: di qui la denominazione
che ho dato a questa legge - con la sostituzione
di Corpo Equipaggi all'armata di mare nel
la redazione dell'articolo primo.

Art. 2.^o Quest'articolo riproduce con maggior chia-
rezza il concetto dell'art. 2.^o della legge at-
tuale.

Art. 3.^o Identico all'articolo 3.^o della legge attuale.

Titolo II. Della leva di mare

Capo I. Delle persone soggette alla leva.

Art. 1.^o In quest'articolo è riprodotto sostanzial-

menti l'articolo 4.^o della legge, mantenute essendo
alla leva di mare tutte le diverse categorie di persone
che la legge attuale vi fa concorrere; soltanto a ma-
giore garanzia dell'attitudine alla vita di mare si re-
sige che il tirocinio nella navigazione sia fatto dopo
l'età di 16 anziché di 15 anni; per gli artigiani
poi, come per barcaioli e pescatori non si ritiene
sufficiente il tirocinio di 24 mesi fatto in qualun-
qua tempo, né di 12 mesi dopo i 16 anni, ma per
tutti costoro si propone un esercizio di 24 mesi do-
po compiuti 16 anni di età.

La legge attuale non ammette nella leva di ma-
re i macchinisti e fuochisti dei bastimenti che na-
vano nei laghi; erasi pensato di comprenderli in
considerazione della utilità che la flotta potrebbe ritrar-
re da questa gente poco dissimile per cognizioni ed
abitudini dalla gente di mare. Ma io in definitiva
ho preferito di lasciare le cose come stanno, perché
il ristrettissimo numero di questi mi parve non com-
pensasse la deroga al principio di chiamare alla leva
di mare le persone soltanto che appartengono alla ma-
rina e la necessità che ne veniva di dare ai Capita-
ni di porto, a cui le operazioni di leva marittima
sono affidate, una ingegneria fuori del territorio di
loro ordinaria giurisdizione; ed ho pensato inoltre
che se fra i giovani esercitati nel servizio delle
macchine sui bastimenti dei laghi vi avrà chi
inclinò al mare, la facoltà di accettarli nell'arma-
ta come volontari prima che cadano nella leva
di terra, porgerà alla Marina il mezzo di appro-
fittarsi di costoro senza costringerli a far parte
della leva marittima.

Nell'intento di procurare alla marina da guer-
ra il numero dei fuochisti che le occorre e di cui
si è lamentata qualche volta la deficienza, si
dovette studiare la questione se a raggiungere questo
scopo giovi meglio formare i fuochisti col destinare
alle macchine quelli iscritti che per inclinazione fis-
sica, o per indole, o per abitudini abbiano un'es-
presunta attitudine ad apprendere la vera e ma-
non difficile arte del fuochista, secondo il giudizio
dei capi del corpo e dei comandanti dei bastimen-

li, ovvero se si debba procurare di reclutare uomini già avvezzi al faticoso mestiere, i quali abbiano soltanto ad avvezzarsi alla vita del mare. Come vedete, questo secondo modo di procurarsi fuochisti al servizio dell'armata porterebbe ad includere nella leva marittima gli addetti al servizio delle macchine sulle ferrovie e gli operai macchinisti negli stabilimenti metallurgici ed altri. Dall'adozione di un provvedimento in questo senso sarebbe da temere l'inconveniente opposto a quello che si vuol evitare. Se ora manca l'elemento fuochista, con quel provvedimento sovrabbonderebbe, senza aver poi non dico la certezza ma neppure una fondata presunzione che debbano riuscite adatti al servizio di mare i giovani che in tanti numero verrebbero sottratti alla leva di terra, essendo forse men difficile lo avvezzare al servizio di fuochista un muratore od un pescatore, che lo acclimare alla vita marinara un fuochista di ferrovie o di stabilimenti metallurgici. L'altro sistema invece di formare i fuochisti mediante una scelta accuratamente fatta tra gli uomini delle diverse categorie di mestieri in cui si dividono gli iscritti marittimi, si ha il vantaggio di trarre profitti di non pochi che mal potrebbero essere addestrati in altri esercizi che riuscirebbero di ingombro più che di vantaggio per il Corpo.

Tra il comprendere nella leva di mare gli addetti alle macchine ferroviarie e gli operai di stabilimenti metallurgici, e lo escluderli affatto dal servizio di mare vi ha per altro una via di mezzo, della quale ragionerò nel passare a rassegna le disposizioni del Titolo relativo agli arruolamenti volontari.

Art. 5. Questo articolo fu redatto in modo da escludere l'opzione fra la leva di terra e quella di mare, determinando che il compiere il possesso dei requisiti per far parte nella leva di mare è un dovere anziché una facoltà dei cittadini.

Art. 6. e 7. In più chiara redazione abbracciamo le disposizioni degli Art. 10. 11. e 12 della legge vigente.

Art. 8.^o L'articolo 12 della legge attuale va aggiunto alle liste di leva. Essendo la loro formazione un atto importante, perché base delle operazioni, si è stimato di dedicarvi uno speciale articolo.

Art. 9.^o A rimuovere ogni incertezza circa l'età in cui i giovani inseriti alla leva di mare potranno essere assoggettati a certe condizioni quando vogliono espatriare o navigare con estera bandiera, si è indicato il 18.^o anno, e si è tolta, perché opusa, la citazione della legge sulla marina mercantile che si scorge all'articolo 14 della legge attuale sulla leva.

Capo II. Divisione in due contingenti dei cittadini soggetti al servizio militare. Del modo in cui si riparte il primo contingente per ciascuna leva.

Art. 10.^o 11.^o 12.^o Questi articoli traducono il concetto della divisione in due contingenti degl'inscritti di leva designati al militare servizio.

Si è preferito la denominazione di 4.^o e 2.^o contingente anziché quella di contingenti di 1.^a e 2.^a categoria usata nella legge di reclutamento dell'esercito per evitare equivoci con le categorie in cui si distinguono gl'inscritti in ragione di professione, o di esercizio marinaro.

In questi articoli formanti il Capo II del Titolo 2.^o si proclama il principio dell'obbligo di essere incorporati nel Corpo d'Equipaggi agl'inscritti tutti i quali non abbiano infermità o difetti che li rendano inabili alla milizia, o non versino in speciali condizioni di famiglia da meritare l'esenzione; la sorte decide chi debba appartenere al primo contingente e chi al secondo; il primo contingente è chiamato immediatamente sotto le armi; il secondo si compone di tutti quelli che rimangono alle case loro a disposizione del governo; la legge determina ogni anno la forza del 1.^o contingente e questa si riparte fra i com. partimenti marittimi in proporzione del numero degl'inscritti sulla lista di leva. Io credo non che opportuno, indispensabile, e strettamente conforme alla ragione costituzionale che il governo non si faccia a decretare una nuova leva senza

151

che vi abbia preceduto una discussione nel Parlamento, e sia da questo ad ogni volta determinato il numero degli uomini da chiamarsi sotto le armi, mentre al contrario la legge organica attuale non solo autorizza il Governo ad operare la leva senza la ingerenza delle Camere, e gli fa anzi un preciso obbligo di eseguirla in principio d'anno.

Ma lo aver diviso in due contingenti gli inscritti designabili non bastava, secondo me, per assicurare che gli uomini i quali avrebbero fatto parte del contingente destinato a recarsi sotto le armi, soddisfacessero alle diverse esigenze dei servizi a cui sarebbero stati destinati. Era d'uopo assicurarsi che una metà circa degli uomini del 1° contingente fosse tale da poterne ricavare i marinaj gabbiere, mentre i marinaj di coperta facilmente si ottengono dalle diverse categorie di persone chiamate a far parte di questa leva, anche dalle meno che rimentate sul mare. A conseguire questo scopo mira appunto la suddivisione che vi propongo del 1° contingente in due categorie, ciascuna delle quali abbraccia approssimativamente la metà degl' inscritti.

Capo III. Delle autorità incaricate delle operazioni di leva.

Oct. 13. 14. 15. 16.

Ammesso, come non par dubbio, che il Ministero della Marina soprantenda alla leva di mare, sorge la quistione se vi abbiano ad essere Consigli di leva Marittima composti diversamente da quelli che per la leva di terra sono incaricati di decidere, salvo appello al Ministero, le questioni non ispettanti di lor natura ai tribunali ordinari, e se l'autorità che nelle provincie dirige le operazioni dell'una non possa egualmente dirigere quelle dell'altra leva. Sarebbe invero desiderabile che a giudizi diversi non avessero ad essere sottoposte le ragioni degli inscritti delle due leve, e che ad una stessa autorità governativa fosse affidata la parte esecutiva, sebbene per ciò che riflette il reclutamento dell'esercito dovesse ricevere le ispirazioni e gli ordini dal Ministro della Guerra;

e per la leva di mare da quello della Marina.
È evidente che una minore complicazione della
macchina governativa permetterebbe maggiore eco-
nomia nelle spese; e maggiore unità di concetto
risulterebbe dal concentrare in un solo funzionario
la esecuzione delle due leggi, la cui connessione
resa nell'attuale progetto ancora più stretta
che prima non fosse.

Senonché, considerando come la circoscrizio-
ne del territorio marittimo, quale è portata dal
codice della Marina mercantile, non coincide col-
la circoscrizione amministrativa del Regno; consi-
derando che la formazione delle liste di leva non
potrebbe esser meglio affidata che ai Capitani di
Porto; che in questo caso la lista dovrebbe
contenere tutti gl'iscritti di uno stesso compa-
rimento, qualunque sia la provincia o il circondario
cui appartengono, io credetti di dovermi accon-
ciare, per ora, al sistema della perfetta se-
parazione delle operazioni della leva di mare da
quella di terra. Se ora le liste di leva maritti-
ma dovessero essere compilate, come quelle della
leva di terra, per mandamenti, e le operazioni
concentrate nel capoluogo del Circondario Ammi-
nistrativo, ne nascerebbe confusione nei rappor-
ti tra la Capitaneria di Porto e le Prefetture
e Sotto-Prefetture o di quelli altri Uffici che
invece di queste fossero istituiti secondo i pro-
getti in corso; e questa confusione si farebbe
maggiore quando i nomi degli uomini spediti
al militare servizio dovessero essere poi raccolti
in altri ruoli formati secondo la circoscri-
zione marittima, affinché possano trovarsi sot-
to l'azione delle Capitanerie di Porto al ritorno
alle case loro in licenza od in congedo illimitato,
ed in occasione di richiamo sotto le armi; tranne
che si volesse, per tutto ciò che ha tratto al
servizio militare, interamente sottrarli alla
giurisdizione delle Capitanerie passandoli a
quella dei Comandi Militari di Provincia.

— Io penso che innanzi di venire a questa
così radicale misura sia da attendere il definitivo

assetto che sarà dato alla provincia; tanto più che nel sistema, ch'io propongo per ora di mantenere, si utilizza l'opera delle Capitaneerie di Porto costituite dal Codice della Marina mercantile, le quali essendo a contatto continuo con la gente di mare trovano facile l'esercizio delle loro attribuzioni in materia di leva.

La Presidenza del Consiglio di leva marittima secondo l'articolo 16. del progetto è data al Capitano di Porto nel quale si compenetrano tutte le funzioni già proprie del soppresso Consolo di Marina; al quale la legge 28 luglio 1861 attribuisce la parte esecutiva della leva di mare e la Presidenza del Consiglio.

Finora di questo Consiglio fecero parte il Sindaco ed un consigliere comunale del Capoluogo del Compartimento; un ufficiale di Porto ed un Capitano di Marina mercantile, che naturalmente doveva essere scelto nel Comune stesso, ed in altro caso di costo, se volevasi che egli potesse esercitare il suo gratuito mandato; l'elemento strettamente locale alla sede del Consiglio era per tal modo sovrano, ed io ne tolsi il consigliere comunale sostituendovi un consigliere provinciale, il quale sebbene possa il più delle volte appartenere ad altro stesso Comune o ad un Comune vicinissimo alla sede del Consiglio, è pur sempre l'electo di un numero considerevole di cittadini di più comuni; ed il rappresentante degli interessi collettivi della popolazione di un esteso territorio: credetti poi di conservarvi l'ufficiale di Porto, sebbene con l'avvenuta fusione dei Consolati di Marina e delle Capitaneerie, egli non sia più indipendente dall'autorità che prima aveva la Direzione delle operazioni di leva; ma venendo egli ad essere quel medesimo che rappresentar deve in caso di assenza il Capitano di Porto presidente, trovai opportuno che facesse parte del Consiglio, sia perchè l'abitudine di intervenire alle adunanze gli rende più agevole il compito di presiederle, sia perchè insieme col Capitano di Porto rende più sensibilmente rappresentato l'elemento governativo.

senza che per altro vi preponderi. E qui si nota la sostituzione delle parole in caso di assenza a quelle in caso d'impedimento, che si vorge in nell'articolo 18 della legge, a proposito del funzionario chiamato a rappresentare il Capitano di Porto, per dinotare che il Capitano di Porto, quando volte non si trovi in una assoluta impossibilità di intervenire al Consiglio non deve ritenersi impedito da altre cure, allo esercizio di questo importante ufficio, per quel riguardo e quindi che è dovuto alla posizione dei componenti il Consiglio stesso, fra i quali spesso volte si contano Membri del Parlamento.

Art. 17. Che il Consiglio decida a maggioranza di voti, che l'intervento di tre quinti dei suoi membri basti per la validità delle decisioni, e che in caso di parità di numero degli intervenuti, al fin giovane rimanga soltanto voce consultiva, astenendosi dal dare il voto deliberativo, sono regole comuni a collegi, che già veggonsi registrate nelle due leggi vigenti sul reclutamento di terra e di mare.

Art. 18. La quarantaginta che offre la pubblicità delle sedute del Consiglio mi dispensa dal dare ragione di questo articolo, il quale non è che la riproduzione di una disposizione vigente.

Art. 19. La proroga a 30 giorni del termine per appellare dalle decisioni del Consiglio di leva fu già riconosciuta conveniente per la leva di terra. Il rimanente dello articolo compendia con maggiore chiarezza il disposto degli articoli 21. e 22. della legge attuale.

Capo IV. - Della chiamata della leva. - Dell'estrazione

Della presentazione degli iscritti.

Art. 20. L'età a cui vogliono chiamati in via normale alla leva gli iscritti marittimi è portata al 22.º anno anziché mantenuta al 21.º. Se vogliamo che la leva ci dia uomini abbastanza preparati al servizio della Marina da guerra bisogna rinviare a chiamarli troppo per tempo sotto le armi. A 21 anni e non prima vi concorrevano innanzi all'attuazione della legge 28 luglio 1861, e quando questa legge fu proposta in Senato l'età per

la chiamata si era mantenuta al 22° anno. L'esperienza mi ha fatto persuaso che la innovazione fu interamente a danno del servizio: le ragioni che valgono per fissare ai 21 anni l'età per la leva di terra non si applicano alla specialità della Marina; per l'esercito si richieggono soltanto uomini robusti, qui li vogliamo ancor sperimentati; là si tiene molto ad averli liberi da vincoli di famiglia; qui la condizione di non essere ammogliati riesce secondaria, infatti nessuna legge ha finora dettato prescrizioni restrittive al matrimonio degl'inscritti di leva marittima o dei militari di marina in congedo illimitato o dei surrogati ed assoldati nel Corpo Equipaggi. Perciò dunque ripristinare la chiamata della leva marittima all'età di 22 anni, e ne avremo ancora il vantaggio di non intralciare e disturbare le operazioni delle due leve di terra e di mare eseguite contemporaneamente sopra una stessa lista.

Art. 21. Le pubblicazioni ordinate da questo articolo non hanno bisogno di giustificazione; piuttosto occorre qualche parola circa la disposizione del successivo articolo che fissa l'estrazione nel Capoluogo del Compartimento marittimo alla presenza del Consiglio di leva. Secondo la legge del reclutamento dell'esercito il funzionario che esercita le attribuzioni di Commissario di leva si reca a far l'estrazione in ciascun Mandamento, senza che di questa operazione il Consiglio direttamente s'ingerisca. Per la leva di mare pur si potrebbe fare la stessa cosa mandando attorno un impiegato della Capitaneria nelle varie dipendenze; ma se si ponga mente che la leva di mare abbraccia un numero assai limitato di cittadini comparativamente a quello dei concorrenti alla leva di terra, talché in certi luoghi si farebbe l'estrazione per pochissimi individui; se si rifletta ancora che non tutti sono presenti a causa della specialità del mestiere di mare, e che finalmente concentrando l'operazione della estrazione sopra una unica lista nel Capoluogo del Compartimento davanti al Consiglio appositamente convocato

si ha tutta la desiderabile garanzia di esattezza ed imparzialità, la disposizione da me proposta risulterà evidentemente giustificata.

Art. { 23. 24. 25. 26. 27.
28. 29. 30. 31.

Degli articoli che si succedono fino al 31.° mi dispenso dal darvi paratamente ragione, perchè una volta adottato il sistema dell'estrazione, l'opportunità delle disposizioni di questi articoli, dettate dalla legge sul reclutamento dell'esercito, non potrebbe essere contraddetta.

Art. 32.

Si è conservato e rinviato in questo articolo con poche variazioni il disposto dagli articoli 25 e 26 della legge attuale. Gli inscritti devono presentarsi al Consiglio entro 15 giorni dalla pubblicazione della leva se a quel tempo trovansi alle case loro; entro un mese se nello Stato, ma fuori del proprio domicilio; i termini stessi sono fissati per gli assenti, con decorrenza dal giorno dell'arrivo, a patto però che gli assenti in paesi d'Europa abbiano a fare ritorno entro 6 mesi, gli altri prima che sia spirato l'anno in cui si opera la leva.

Per rimuovere quell'apparenza di contraddizione che potesse sorgersi fra questi articoli e il disposto degli altri che li precedono nei quali è detto che il Consiglio fissa il giorno del primo esame degl'inscritti, giova ritenere che appunto per essere prescritte il termine di 15 giorni alla presentazione di quelli che sono in patria, il Consiglio dovrà aver cura che alla pubblicazione della leva tenga dietro di pochi giorni l'estrazione e che prossima alla estrazione sia la prima seduta per l'esame degl'inscritti, affinché questi si possano presentare nei termini fissati. Giova inoltre badare che la dilazione di 6 mesi accordata agli assenti nei paesi d'Europa rimane tale per se ridotta ad un termine minore quando dalla chiamata della leva al termine dell'anno non intercedono sei mesi, dal momento che è stabilito che gli assenti fuori d'Europa hanno per termine massimo l'anno corrente. Né si obbietti che l'ora potrebbe qualche volta essere fatta verso la fine dell'anno, così che gli assenti all'Estero non

avrebbero neppure il tempo di conoscerla chiamata. Poiche
la legge stabilisce operarsi normalmente la leva nel
l'anno in cui gli inscritti compiono il 20°; ed agli assen-
ti nei più remoti paesi od in lunga navigazione inquina-
di trovarsi in patria e di presentarsi al Consiglio entro l'an-
no stesso, è chiaro che essi devono di porre le loro cose
in modo da essere di ritorno per quel tempo, senza aver
puparsi dell'epoca in cui sarà fatta la chiamata.

Oct. 32. Se bene l'assente in navigazione, dato che la leva si
eseguisce in principio d'anno, abbia innanzi a se un lun-
go periodo di tempo per rimpiantare secondo l'articolo 32,
non deve da ciò indurre che egli non sia in obbligo di al-
ferarsi per affrettare il suo rimpatrio, e profittare della
tolleranza della legge in quanto soltanto strettamente
gli occorra. Di questo concetto è ispirato l'articolo 33 ove
si prescrive ai R. Consoli all'Estero d'impedire che gli
inscritti chiamati alla leva partano da un bastimento o
l'altro quando questo trabocco non sia per affrettarne il rimpa-
trio, tanto più poi quanto dovesse protrarlo, e pareva
sopportare che si cerca di maggiormente allentarsi
dallo Stato con animo d'incorrere nella resistenza.

Oct. 34. Per non obbligare gli inscritti a rendersi personalmente
davanti al Consiglio di leva, quando, o per aver diritto all'eson-
zione o per aver intenzione di surrogare o di profittare del
mezzo della liberazione, non devono essere né annullati né ri-
formati, si è qui stabilito la facoltà di farsi rappresentare, allan-
gando il disposto dall'articolo 29 della legge attuale che limi-
ta questa facoltà al solo caso di domanda di esenzione. Al me-
do poi di farsi rappresentare per le domande di esenzione siuo es-
sere sembrassimo. Coniugata all'Ufficio di Porto del luogo di
domicilio la domanda corredata dei documenti voluti, que-
sta rimette al Presidente del Consiglio, e quindi conosciuta
ne la deliberazione la partecipa agli interessati. Quest' obbli-
go nell'ufficiale di Porto di trasmettere le domande
degl' inscritti costituisce una aggiunta all'art. in esame.

Oct. 35. 36. 37. 38.
39. 40. 41.

Si riproduce il disposto degli articoli 30. 31. 32. 33. 24.
35. e 36. della legge attuale con poche varianti di relazione.

Oct. 42. Questo articolo fu consigliato dalla necessità di fissare
almeno approssimativamente, sul principio delle operazio-
ni di leva, il numero d'estrazione che segna il distacco dei

1.^o dal 2.^o contingente, per non essere obbligati a rimpio propri
si mutazioni della posizione degli iscritti per lo arrivo in-
fattia di altri aventi un numero più basso di quello otte-
nale in sorte da iscritti che stante l'assenza dei primi, posse-
ro assegnati al 1.^o contingente, quando avrebbero dovuto
computare nel 2.^o se i primi fossero stati annuolati. Però
come si vede dall'articolo 44, questa operazione del Consi-
glio non è che provvisoria giacchè per stabilire definitivamente
qual sia l'ultimo numero fra quelli compresi nel 1.^o contingen-
te è necessario che sia stato deliberato sulla sorte di ognuno
rispondente cioè tutte le esenzioni, accordate tutte le riforme,
pronunziate tutte le dichiarazioni di renitenza.

Art. 43. Questo articolo che stabilisce lo annuolamento di tutti gli
iscritti designati al servizio e l'invio sotto le armi di quelli
che devono comporre il 1.^o contingente non è che la consequen-
za delle altre disposizioni di cui ho ragionato. Esso cor-
risponde all'articolo 37 della legge attuale sulla leva di ma-
re, ed all'articolo 68 di quella per la leva di terra.

Art. 44. Quando avvenga che un iscritto creduto abile dal Consi-
glio di leva sia al suo giungere al corpo riconosciuto affetto
da tali infermità o presenti tali difetti fisici preesistenti
allo annuolamento che lo rendono inabile al servizio, o quan-
do si riconosca nel progresso delle operazioni di leva che qual-
che numero, presuntosi dapprima come designabile nel 2.^o con-
tingente, debba invece concorrere alla formazione del primo
e naturale che il Consiglio faccia passare dal 2.^o al 1.^o
contingente altri iscritti che presentano il posto dei rifu-
mati o suppliscano i mancanti. Così quando avvenga
che il 1.^o contingente presenti un numero maggiore di quel-
lo stabilito, è dovere dell'Amministrazione di farlo ristabilire
l'equilibrio facendo transitare al 2.^o contingente quelli che ce-
dono nell'altro. Ed tale scopo è detto l'articolo 44 il qua-
le ha un riscontro nella legge sul reclutamento dell'Esercito
e forma il complemento dell'articolo 42. del progetto.

Art. 45. Sono come le prescrizioni di quest'articolo, trattate
del resto dalla legislazione sul reclutamento dell'Eser-
cito, per far computare nel contingente della leva
in corso i volontari appartenenti alla classe chiama-
mata e quelli ^{altri} ~~che~~ non possono essere annuola-
ti al tempo della leva sulla loro classe.

Art. 16. / Trascorso l'anno entro cui si eleggi la leva, le operazioni devono essere dichiarate chiuse e la sorte assegnata a ciascun iscritto rimanere irrevocabile. L'articolo in esame prescrive dunque che entro il mese di gennaio si compiano le operazioni di leva. Era necessario lo assegnare un mese di tempo allo arrestamento delle operazioni di leva dopo l'anno che è fissato alla presentazione degli iscritti, perché male si potrebbe chiodere queste operazioni al 31 Dicembre, mentre in quel giorno stesso potrebbe ancora presentarsi qualche iscritto reduce dalla navigazione.

La legge vigente, dopo d'aver stabilito all'articolo 37. corrispondente al 43. di questo progetto, che gli arruolati dal Consiglio siano avvertiti al Corpo, aggiunge (art. 38) che coloro i quali senza legittimo motivo non si presentano sotto le armi, incorreranno nel reato di diserzione, né più né meno del soldato che diserta la bandiera. Cotesta disposizione di legge non parmi quasi solidamente fondata, essendo più artificiosa che reale la distinzione che con essa si vuol fare tra colui che si mostra resistente a presentarsi al Consiglio di leva, ed il resistente a costituirsi al Corpo. Io non solo non veggio ragione per aggravare la condizione del secondo pel solo caso della intervenuta formalità dell'arruolamento presso la sede del Consiglio di leva, ma trovo che la colpa è forse maggiore in colui che neppure obbedì alla prima chiamata e si tenne costantemente nascosto: l'uno cominciò a fare atto di sottomissione alla legge e poi si arrestò a mezzo, intimorito e sopraffatto nell'idea di una vita piena di pericoli ingigantiti nella sua mente alterata; l'altro invece, ostinato fin da principio a non voler rendere il suo tributo, si presenta ai miei occhi in un atteggiamento di opposizione alla legge assai meno sensibile che nel primo.

Avendo io escluso dal progetto la disposizione dell'articolo 38 della legge attuale ho pro-

veduto nel titolo delle disposizioni penali al caso che era contemplato dal detto articolo, come a suo luogo verrà dimostrando.

Capo V. - Delle riforme.

Art. 47. 48. 49. 50.

Molti hanno lamentato che nel procedere all'arruolamento dei coarctati e dei volontari nella milizia non si fosse tutta quella cura che si dovrebbe per escludere coloro che non avendo quella robustezza di persona che sola può resistere alle fatiche imposte al soldato, riescono a danno della solidità dell'esercito, e dei corpi della Marina; il Ministero ebbe anche nella Camera eccitamento a studiare la materia delle riforme nel tritubierato di diminuire il perturbamento degli interessi delle famiglie, di rendere più salda la milizia, e di risparmiare allo Erario le spese del mantenimento ed arruolamento di gente che, al bisogno, invece di essere al posto del combattimento ingombra gli ospedali, e rimane disseminata per via.

Quando il Governo riceveva questi eccitamenti già aveva fatto rivedere da uomini e da Consigli competenti gli elenchi delle infermità che si sono esimersi dal servizio militare. Quelli per l'esercito è stato recentemente approvato con Decreto del 6 Ottobre; ed esso potrà servire egualmente per la Marina con pochissime modificazioni, che mi propongo di emanare in occasione della prima leva. A questo proposito dirò che era stato suggerito da autorevoli persone che l'elenco delle infermità fosse ammesso alla legge, e ne formasse parte integrante, tale che per legge soltanto fosse lecito di variarlo.

Le quozioni dovute ai cittadini, che si curano non atti alle armi, suggerivano sufficienti esenzioni; ma io credo che uguale garanzia essi avrebbero lasciando all'autorità del potere esecutivo lo stabilire ^{e modificare} quelle stesse esenzioni sul parere dei Consigli del servizio medico militare; ed in istanze del Consiglio superiore militare di sanità; oltre che la specificità della materia non mi farebbe di natura tale da dover formare oggetto delle discussioni del Parlamento. Per conseguenza io ho

1) di terra ed in mare. Per i corpi della Marina (e per la Marina di guerra) che ha comune con l'esercito le leggi ed i regolamenti di reclutamento, il lavoro clinico fu approvato con Decreto del 6. ottobre 1868; ed in lo stesso nel successivo Dicembre emisei modificazioni alle reg. reali equipaggi. A questo proposito autorevoli persone avevano suggerito che l'elenco

tenuto come trovasi nella legge attuale il 1.^o articolo del capitolo che tratta delle riforme. In quanto agli altri articoli nulla mi occorre osservare, atteso essi la riproduzione dei corrispondenti nella legge organica attuale.

Capo VI. Delle Esenzioni.

Art. 61. al 65.

Seguendo il metodo per me adottato di limitarmi a rendervi ragione della innovazione che ho introdotto nella legge del 28 luglio 1861, io tralasvio di parlarvi delle singole disposizioni che compongono il Capo delle esenzioni. Le modificazioni, che rileverete confrontando il testo della legge col progetto, sono per la più parte la riproduzione delle disposizioni introdotte nella legge sul reclutamento dell'esercito dopo l'emulgazione di quella sulla leva di mare, che le norme della prima aveva calcolate in questo ed in altri capitoli. Le poche variazioni, che incontro, hanno per scopo di esporre con maggiore esattezza il concetto che dette i vari titoli di esenzione; così, trattandosi dell'esenzione a titolo di primogenito d'orfani, si dichiara che questi non devono essere coniugati, giacché non vi sarebbe davvero ragione per la quale il maggiore fratello si avesse da considerare sostegno e guida dei fratelli, abbenché minorenni, che già fossero passati allo stato coniugale. Parimenti nelle esenzioni dei fratelli nati nello stesso anno e concorrenti alla stessa leva, si è evitato che la disposizione che li riguarda si trovi in contraddizione con la disposizione generale circa le esenzioni derivanti ad un individuo per la presenza sotto le armi di un fratello, come avviene verrebbe quando in modo assoluto si pone che di due fratelli, solo perché nati nello stesso anno, debba esentarsene uno, quali che siano del resto le condizioni della famiglia sua; potendo occorrere benissimo il caso che, secondo la regola generale, non sia da esentarsi nessuno dei due nello stesso anno nati, come potrebbe anche occorrere che entrambi fossero nel diritto di ottenere l'esenzione.

Ho avuto cura di ben determinare in qual giorno debbano verificarsi le condizioni di famiglia che alla esenzione possono dar diritto, cioè se debbano esistere al giorno in cui ha luogo l'arruolamento, o se vi debba essere un giorno determinato e comune a tutti gli inscritti al quale abbiano a risalire e fermarsi le ricerche sullo stato della famiglia.

Questo secondo partito a me sembra preferibile, imperocché il ritardo, anche casuale, fatto da un iscritto alla sua presentazione non deve metterlo in condizione diversa da quella che, o più diligente o per altro motivo, si presenta fra i primi. Posto questo principio io dovevo pensare che lungo essendo il periodo lasciato agli inscritti perché possano utilmente (ossia senza incorrere nelle sanzioni della legge) presentarsi al Consiglio di leva, non impregnate sarebbe stato il caso di chi non avendo diritto ad esenzione che risalga a quel presentato giorno, risultasse tuttavia in tali e così gravi condizioni di famiglia (per eventi in quel mezzo sopraggiunti) da valergli il congedo se fosse stato incorporato. A così fatta inconveniente ho cercato di venire incontro con una aggiunta all'articolo 57 della legge attuale (62 del progetto) estendendo il beneficio del congedo per fatto da quello articolo al caso di coloro che versino nelle condizioni di famiglia ivi specificate, sebbene l'evento che le ha prodotte sia anteriore alla incorporazione.

Dirò qualche parola intorno all'articolo 60 che determina le condizioni perché si possa considerare come non esistente qualche membro della famiglia d' un iscritto. Il numero 3. di questo articolo (originale al corrispondente della legge attuale) è detto che si considerano come non esistenti quelli che sono affetti da tali infermità permanenti ed insanabili, imperfezioni o difetti fisici che li rendano assolutamente inabili al lavoro proficuo. Vi è chi vorrebbe togliere alquanto di rigore a questo inciso, alcuni

160

done l'avverbio assolutamente perché ciò vuole
(si dice) pressoché inapplicabile l'aggettivo quanto
più se si lunga presente la spiegazione che dà
il §. 174 del Regolamento sul reclutamento
dell'esercito. Considerare come esistente in fami-
glia un disgraziato che a gran pena riesce a
guadagnare, in lavori che non richiedono sanità
di corpo, pochi centesimi al giorno e non tutti i
giorni, perché affranto da malattia, e per conto
villene non computabile nella famiglia; in forza
del num. 2 di questo articolo, che nel mancanza
di un membro o per mostruosa struttura ha biso-
gno di meccanismo per reggersi, sebbene l'infirmità
o il difetto non gli tolga di lavorare, è certame-
mente cosa che va a ritroso della logica e
della equità. Ma io devo considerare che i
Consigli di leva non hanno per mandato di ap-
plicare la legge in modo irrazionale e spingere
agli estremi le esigenze legali; ed a questa
considerazione l'altra aggiunta della facilità
di procurarsi alterati d'invalidità al la-
voro, io concludo che val meglio mantenere
l'articolo come trovai formulato, appunto
perché i Consigli di leva potessero tenersi in
guardia, e perché le giunte municipali non
allarghino di troppo la mano nel concedere i
certificati che loro vengono richiesti dai mol-
ti che hanno interesse, non sempre sfondati
in ragione, di far considerare come non esi-
stente in famiglia qualche parente dello in-
scritto chiamato alla leva.

Capo VII. Degli scambi di numero.

Art. 66 al 71.

Tutti gli inscritti, che non abbiano diritto
ad essere esentati, o motivi per essere rifeamati,
sono soggetti a designazione pel servizio; ma
introdotta la spartizione degli arruolati in due
contingenti e la estrazione a sorte come me-
zo per eseguire questa spartizione, può pre-
sentarsi il caso di inscritti che o in previsione
della diversa assegnazione che sarà per toccare
al numero estratto dall'uno ed al numero estrat-
to dall'altro, o dopo conosciuta la sorte dei-

ome numeri vengano tra loro ad un accordo per
sostituirsi a vicenda nella posizione che la sor-
te aveva a ciascuno di essi creata. In due mo-
di si può conseguire questo scopo: o scambian-
do il numero estratto quando ancora non abbia
avuto luogo lo arruolamento, o scambiando di
contingente quando dopo lo arruolamento l'incar-
to che fu assegnato al 1.º contingente si trovi
sotto le armi; nel primo caso la convenzione
ha luogo davanti al Consiglio di leva, nel se-
condo davanti al Consiglio di Amministrazione
del Corpo.

Le disposizioni relative allo scambio di
numero sembrano dover precedere nell'ordine
della legge a quelle che trattano delle varie
guise onde un iscritto può esonerarsi dall'
servizio militare; le disposizioni invece per lo
scambio di contingente fra uno iscritto del 2.º ed
un iscritto del 1.º, che si trovi sotto le armi, tra-
vano naturale sede là dove si parla delle surro-
gazioni.

Attinte alla legge pel reclutamento del
l'esercito, le norme per gli scambi di numero
non potrebbero dar luogo a discussione finché si
crede di non mutarle nella legge ora detta; e
se non involvono alcuna questione di principio
e tendano in pochi e chiari articoli a tradur-
re in atto il concetto che vi ho esposto. Qui
di mi dispense di ragionarvi dei singoli articoli
di questo Capo e di quello che verrà dopo circa
gli scambi di contingente, e passo senz'altro
al Capo delle surrogazioni.

Capo VIII. Delle surrogazioni.

In ogni tempo, e così nell'esercito come
nella Marina, le surrogazioni ordinarie (quelle
cioè che non avvengono fra i membri di una sola
famiglia) hanno fornito elementi così pre-
gevoli da chiamare la più seria attenzione
del Governo e del Parlamento. L'ammis-
sione dei cambi è stata circondata a varie
riprese nelle leggi sulla leva, e non poche su-
rogazioni; ma le statistiche delle surrogazioni

11
151

disciplinari e dei reati, in ispezie di discipline, hanno dimostrato l'inefficacia delle misure adottate, le quali di tanto aggravano la condizione di chi desidera per quel mezzo e onorarsi dal servizio militare.

E' indubitato oggimai che tutti i corpi militari senza distinzione si avvantaggerebbero grandemente dalla soppressione assoluta che si deve, tasse di ogni surrogazione che non avvenga fra fratelli parenti. E questa grave questione già fu portata su innanzi al Parlamento; lo è adesso con questa proposta di legge, e lo sarà con sollemnità ancor maggiore allorché si dovrà discutere il piano generale dell'esercito. Infino a che per la gran maggioranza dei cittadini chiamati a prestare al paese il tributo di servizio personale sotto le armi (vò dire per coloro che fanno parte della leva di terra), non sia stato risolto l'arduo quesito, non può propendersi a troncare il male dalla radice, e rendere più perfetta l'uguaglianza innanzi alla legge del cittadino facoltoso e del povero, non mi attento di proporre una eccezione per la minoranza che conorre alla leva di mare, e mi limito a formulare con maggiore severità di prescrizioni il Capitolo delle surrogazioni, introducendovi quelle garanzie che dopo l'emanazione della legge sulla leva di mare il Parlamento introdusse su questo soggetto nella legge per reclutamento dell'esercito, oltre ad alcuni altri temperamenti che, a mio avviso, potranno migliorare d'assai lo stato delle cose in avvenire, e preparare il terreno ad altre più radicali riforme, se la esperienza farà conoscere anziché insufficienti le misure che si saranno prese per correggere i vizi, e togliere gl'inconvenienti della surrogazione ordinaria.

Art. { 72. 73. 74. 76. 77. 79.
80. 81. 83. 85. 86. 87.

E inutile che io mi fermi su quelli articoli che o non variano da quel che sono nella legge vigente, o variano per la introduzione delle maggiori cautele portate dalle ultime leggi che modificarono quella sul reclutamento dello esercito, su quelli articoli finalmente che presentano semplici varianti di redazione, per le quali un raffronto tra la legge ed il progetto

M. M. M.

Art. 75

basta perché ognuno se ne renda ragione).
La legge non specifica ora l'età che debba avere il surrogato di fratello, dice soltanto che non deve oltrepassare quella prescritta per le surrogazioni ordinarie. Il governo non esitò a prescrivere ai Consigli di leva e di Amministrazione del Corpo Equipaggi di non accettare surrogati di fratello che non abbiano compiuto 17 anni, ritenendo che il legislatore, per volendo largheggiare, non abbia inteso di fare una eccezione alla regola fondamentale della non ammissibilità nella milizia prima dei 17 anni compiuti: ora se la stessa persona che si offre per surrogato di suo fratello sarebbe inaccettabile come volontario, è logico lo ammettere che possa esserlo in luogo a vece di uno iscritto o di un militare? A rimovere tuttavia ogni cagione di dissidio io propongo che la legge espressamente determini il minimo dell'età che deve avere il fratello che chiede di essere ammesso a servire in cambio di altro fratello.

Art. 78.

Vengo ora ad alcune condizioni che ho aggiunte a riguardo dei surrogati ordinari, oltre quelle che ho determinate dalle ultime leggi sul reclutamento dello stesso. Finora al surrogato ordinario si è richiesto prova di essere addeite alla gente di mare e di aver acquistato il periodo di navigazione o di esercizio di arti marittime voluto dalla legge per chi deve essere chiamato a far parte della leva di mare: insufficiente garanzia è codesta di quella reale attitudine al servizio di mare che in modo incontrastabile deve possedere colui che voglia essere accettato in luogo di un iscritto di leva o di un militare del Corpo Equipaggi.

Il diritto privilegiato che vogliamo mantenere nel cittadino di delegare chi lo rappresenti sotto le armi non deve essere così spinto da tornare di positivo danno alla buona costituzione del Corpo in cui succede la sostituzione; non deve talvolta che un semplice pescatore, un operaio di non deperibile abilità venga accettato al posto di un valente marinaio o di un bravo maestro; il surrogato dovrebbe essere per lo meno di segnalata utilità al servizio del surrogante e nello scambio lo Stato deve aver gaino.

12

gnare piuttosto, soccombere giammai. E' vero che nella leva di mare sono compresi anche i pescatori, e che perciò non vi sarebbe più il lamentato danno ove si stabilisse che il surrogato deve offrire un surrogato della stessa arte sua; ma l'altro che rimarrebbe sempre la considerazione della inferiorità pure nella stessa arte, si andrebbe incontro ad uno inconveniente assai grave derivante dalle difficoltà che uno iscritto troverebbe maggiore di un altro, nel rinvenire un idoneo surrogato. Non ha d'uopo d'essere dimostrato come un marinajo d'altura non si arrenda a servire da cambio ai miti fatti che potrebbero farsi ad un pescatore la cui arte è meno lucrosa; quindi una ingiusta differenza tra la condizione dei diversi iscritti per ragione della differente arte loro. Ho accettate perciò senza esitazione la proposta già fatta dagli Onorevoli Ministri che mi presedettero di determinare che qualunque sia l'arte che esercita l'iscritto di leva o la qualità che riveste il militare che vuole si sciolgere dal servizio per mezzo di surrogazione ordinaria, egli debba dare in sua vece un marinajo che è ciò che si possa desiderare di meglio nel reclutare il personale della flotta come non occorre dimostrare. Ma perché tale veramente possa essere presunto, egli dovrà avere partecipato alla leva di mare e navigate per ben tre anni al lungo corso od al grande cabotaggio. Con queste prescrizioni s'impedisce di eludere la legge sui requisiti dei surrogati. Abbiamo visto persone che mai non ebbero in mente di appartenere alla marina mercantile, dopo varcati i 5 o 6 lustri di età farsi inscrivere fra la gente di mare, prendere arruolamento con un padrone di barca, e trisiorri 12 mesi presentarsi come surrogati, provando di aver fatto il tirocinio legale per essere accolti, ma legittimando nel tempo stesso il sospetto che il padrone di barca, in connivenza colpevole con lui, abbia fatto constare la presenza a bordo del neo-marinajo mentre il suo del lungo lo aveva passati a terra. Questi fatti pur troppo ripetuti giustificano la doppia proposta di

esigere che il surrogato abbia appartenuto alla
leva di mare, e che conti un esercizio di navigazio-
ne tale da non poter essere messo in dubbio, com'è
lo sapete, la navigazione sopra le navi che fanno
viaggi d'altura; il cui equipaggio è soggetto a ma-
lefrequenti variazioni, e meno sfugge alla sorveglian-
za delle pubbliche autorità.

Art. 82.

L'articolo 81. della legge attuale comporta
in isconto della forma del surrogato il servizio
già reso dal surrogante, a patto però che egli rimanga
sotto le armi 2 anni interi. Questa disposizione
costituisce un danno certo pel Corpo. Altro valore
hanno, dal punto di vista militare, 2 anni di ser-
vizio prestati dalla stessa persona, ed altro que-
li prestati metà da una e metà da un'altra per-
sona; e però il rinunciare al servizio di un milite
dopo il 2.º anno, quando appunto è soldato fu-
to, e ricevere in sua vece un coscritto che abbia
ad essere congedato quando si troverà al punto in
cui era quello di cui prese il luogo, non può essere
una bene intesa disposizione; ed io vi propongo di
abolirla, e di prescrivere invece che in ogni caso
il surrogato intraprenda e compia una forma milite-
ra.

Art. 84.

Secondo l'articolo 91. della legge il surrogato
non può ritirare quella parte del premio che è obbli-
gato a depositare all'atto dell'arruolamento, infu-
no a che non riceva il congedo; nel progetto è det-
to invece ch'egli potrà ritirarlo tostochè sia cessa-
ta la ragione del deposito, cioè quando, ultimata
la forma contratta, non vi sia più d'uopo di sua
rendita per l'adempimento degli obblighi che
aveva contratto allorchè si rese surrogato. Su
tale questione mi converrà ritornare quando
discorrerò del capitolo della liberazione, ove s'in-
contra un provvedimento d'identica natura.

Art. 88. 89. 90.

Capo IX. - Surrogazioni per scambio di contingente.

Dopo quanto ebbi a dire più sopra nell'esame
del capo degli scambi di numero, mi dispenso dallo
entrare in minuti particolari sulle poche disposi-
zioni di questo capo relativo alle surrogazioni per
scambio di contingente; solo accennerò che la

13

condizione di professare la
stessa arte marittima: è dettata con lo scopo d'impe-
dire che vengano squilibrati gli elementi diversi
che compongono il personale attivo della marina mi-
litare, ed in ispecie perchè gli elementi più costi-
bi e più ricercati non si allontanino per dar luogo
ai meno utili: o a quelli che abbondano maggior-
mente.

Capo X. Della liberazione e del riassoldamento con premio.

La materia di questo Capo si può dividere in
due parti principali, doppie essendo lo scopo a cui mi-
rono le disposizioni in esso contenute. Fornire agli
iscritti di leva ed ai militari un mezzo di estimer-
si o di sciogliersi dal servizio senza aver ricorso al-
la surrogazione, al Governo un mezzo efficace di
conservare all'armata il forte e vitale elemento
dei sotto-ufficiali e di altri provetti militari di ba-
sa-forza, invogliandoli a rimanere in servizio me-
diante la corresponsione di un premio.

Seguendo questa distinzione ho fatto precede-
re le disposizioni che regolano la liberazione, ve-
nendo in secondo luogo quelle che trattano dei riassol-
damenti.

Art. 91.

Quest'articolo compendia gli articoli 64, 65,
67. e 76. e la prima parte dell'articolo 72. della
legge ora vigente. In primo luogo si stabilisce che
la liberazione può conseguirsi da tutti coloro a cui
sarebbe lecito di surrogare, e si determina in che
consista la liberazione, cioè nella esonerazione
dal servizio mediante il pagamento di una somma
da impiegarsi nel riassoldamento di anziani militari.

Quindi si fissa il numero delle liberazioni in
ragione dei presunti riassoldamenti. Altro in-
fatti non essendo la liberazione se non una surro-
gazione tra persone che non si conoscono, in mez-
zo alle quali entra il Governo come mediatore allo
scopo di favorire il ringaggio di bravi militari
che senza l'allettamento di un premio facilmente
abbandonerebbero il servizio per cercare altrove quei
vantaggi, che nella milizia non potrebbero spera-
re, ne viene che il numero di queste liberazioni
non deve a nessun patto superare il numero dei mi-
litari che si riassoldano; perciò nel primo capo

dell'articolo in esame è prescritto che il numero di co-
ro che nel volgere di un anno ottengono la liberazione
sia egguagliato dal numero dei militari che nello
stesso periodo di tempo conseguono il premio di riassol-
danti.

Nel secondo capoverso è stabilita la preferen-
za degl'iscritti di leva ad ottenere la liberazione
per la chiara ragione che allo Stato conviene
gli rinunciare al servizio di chi non l'ha ancora
intrapreso piuttosto che licenziare un militare più
o meno formato.

Il terzo capoverso porta la sospensione delle
liberazioni in tempo di guerra, perché allora nessun
militare avendo più diritto a congedo finché la gue-
ra dura, non è più il caso di procedere a riassol-
damenti, i quali, come si è detto, correre devono di
pari passo con le liberazioni: nell'articolo 93. tra-
verete in corrispondenza con questa la disposizione
della sospensione dei riassoldamenti in tempo di gue-
ra. Ugualmente, e per la ragione detta e ripetuta
l'ultimo capoverso commette al Ministro di soppen-
dere le liberazioni quando si corra il rischio che
se oltrepassino il numero dei riassoldamenti.

Art. 92. 93.

Sono ovvie le disposizioni di questi articoli, ed è
mi dispenso dal tenervene speciale proposito.

Art. 94.

La convenienza di procurare, anche con
qualche sacrificio, di trattenere sotto le armi i pro-
vetti militari della Marina, consiglia e giustifica
l'agevolanza che vi si propone con questo articolo, la-
sistente nel condonare loro i sei anni di permanenza
nella riserva se accolti alla forma ordinaria, e
gli ultimi tre anni della forma speciale se a questo
siano tenuti, purché non si tratti dei provenienti
dagli istituti militari in cui s'imparte gratuita-
l'istruzione, e perché subito intraprendano una
parte di servizio.

La rinuncia per parte del governo al diritto
di ritenere per sei anni questi militari nella riserva
porterebbe benissimo una diminuzione nella totalità
della forza che giungerà sotto le armi in caso di
chiamata alle armi; ma oltreché conviene riflettere
che in caso d'improvvisa chiamata sotto le armi non

111

si può fare assegnamento più che su d'un terzo di presenti, di modo che la detta rinuncia non im-
plica la perdita che di un terzo del valore, per così
esprimerci, che rappresentano i sei anni della riserva,
non si deve dimenticare che questi uomini, dopo che
per due volte saranno stati rattenuti sotto le armi
per effetto dello assoldamento con premio, troveranno
il loro tornante e rimarrà senza altri premi, con
la speranza della pensione di riposo; mentre invece
non concedendosi loro quell'agevolazione pel primo assol-
damento, essi, invece di accionarsi a rimanere uno
o tre anni al corpo, si varranno, allattati dall'altre
attrattive, del diritto di chiedere il congedo illimita-
to, come ora moltissimi fanno, e così si rendereb-
be sempre maggiore la difficoltà di trovare una elet-
ta di uomini valenti che vogliono fare della vita
militare la loro esclusiva professione.

Primo L Vi prego di notare la condizione di esercizio
della navigazione che si legge al numero 3 di questo
articolo. Essa tende a riservare i premi d'assolda-
mento alle categorie più nobili del Corpo, escludendo
da questo beneficio quelle categorie che con facilità
si reclutano senza bisogno di speciali allestimen-
ti, come sono gli operaj delle officine e quelli
che nella Marina fanno parte di un personale spe-
ciale addetto ai servizi amministrativi, tutti quelli
in una parola che non sono essenzialmente naviganti,
ed ai quali è già segnalato beneficio l'essere accet-
tati al servizio coi vantaggi inerenti alla loro qua-
lità.

Coerente al principio di convergere il prodotto
delle liberazioni allo scopo di trattenerne gli elementi
più preziosi, mi son fatta la domanda se il favore del
riassoldamento si avesse a concedere ai soli graduati
escludendo i comuni, o se si potesse entro certi limiti
estenderlo anche a questi. Nella Marina oltre ai
sotto-ufficiali ed ai graduati minori, altri vi han-
no che insieme con quelli costituiscono il nerbo della
bassa forza, e che sommarmente importa di conser-
vare come elementi di solidità o disciplina, e sono
i marinaj e cannonieri di 1^a classe. A questi
ho esteso il beneficio del riassoldamento e ne ho

escluso affatto quelli di 2^a e 3^a classe, non essendo da presumere quasi favorevolmente di quel massimo che in 5 anni di servizio non sia giunta a toccare la 1^a classe, mentre secondo la legge sull'avanzamento i marinaj di leva passano dal loro arrivo sulle scorse essere posti nelle classi superiori dopo un breve spazio di tempo.

Tanto nei riassoldamenti con premio quanto nelle surrogazioni e negli arruolamenti volontari, non ho stimato di fare innovazioni alla legge attuale in ciò che riguarda lo stato civile dei riassoldati, dei surrogati e degli arruolati volontari, non ho creduto di introdurre la condizione di celibe o di vedovezza quale che si mostra nella legge sul reclutamento dell'esercito. I militari del corpo reale Equipaggi padri di famiglia, non forzati al servizio per un giorno di leva hanno sempre fatto eccellenti prove; ed sono zelanti del servizio, buoni, disciplinati; non avviene mai che si rendano disertori; il pensiero della famiglia li trattiene; e questi vogliono tenere in molto conto, riflettendo alla facilità grande che hanno i marinaj di disertare, ed alle forti attrattive che possono vedersi allorché sono imbarcati sopra nave all'estero.

Art. 95. Questo articolo riproduce ampliato le disposizioni dell'articolo 62 della legge vigente, nel quale era già commesso il favore del riassoldamento per i militari congedati che, rivedendo le condizioni volute per quelli che sono al servizio, chiedessero di ritornare. Secondo la legge di avanzamento essi dovrebbero ritornare con un grado minore di quello che avevano allorché lasciarono il servizio, cioè si facea molto difficoltà di domandare la riassunzione, perchè il loro onore proprio ne soffiva, specialmente se il desiderio di ritornare in servizio lunga o a breve distanza lo abbandonava. L'aggiunta fatta a questo articolo ha sua aperta la via a questi militari di rimpetere la loro periziona, purché non sia trascorso l'anno della data del congedo, non abbia avuto luogo in questo tempo alcuna guerra, ed inoltre senza lesione dei diritti anzianità dei loro commilitoni.

Art. 96.

Il beneficio del riassoldamento con premio

Scud C

soli 5 anni di servizio non sono ammessi, secondo questi articoli, coloro che furono educati a spese del Governo nelle scuole Navali, ed in altri istituti militari, in cui si riceve educazione gratuita. Troppo patetica è la ragione di questa eccezione; alla quale ho già accennato esaminando l'articolo 94.

Art. 97. E' in correlazione all'ultimo capoverso dell'articolo 94.

Art. 98. Qui si determinano gli obblighi ed i materiali vantaggi che derivano dal riassoldamento.

Ho detto a proposito dell'articolo 94. le ragioni che consigliano di ridurre a soli 5 anni il servizio necessario per il riassoldamento con premio. Ma quando si tratta di stabilire la nuova forma da contrarsi dal militare che riceve come premio il prezzo di liberazione versato da chi si esonera con questo mezzo dal militare servizio, più non sussistono le considerazioni che si facevano a concedere il riassoldamento dopo il 5. anno di servizio. La forma del riassoldamento essere, a mio avviso, uguale alla durata del servizio che un iscritto di leva dovrebbe prestare per soddisfare completamente al suo obbligo, e ricevere il congedo assoluto; deve essere cioè la forma di 8 anni perchè il prezzo che si versa per ottenere la liberazione e che si dà in premio al riassoldato è appunto il corrispettivo di una intera forma normale.

I vantaggi che sono inerenti al riassoldamento consistono nel ricevere in proprietà la somma che un iscritto od un militare ha pagato per liberarsi. Questa somma gli è così spaziosata; alla massa individuale sono imputate lire 200 od anche più, secondo il valore che possa avere un intero congedo da marinaio; lire 1000 sono poste immediatamente a sua disposizione; il resto è investito in una cartella della Cassa dei Depositi e Prestiti, e vi rimane finchè il riassoldato non abbia soddisfatto al suo obbligo, compito il quale la cassa gli rimette integralmente la somma depositata, ed intant gli paga l'interesse normale che suole essere del 5 per cento.

all'anno.)

Poichè non si reputa necessaria la condizione di essere celibe o vedovo senza prole per conseguire il beneficio del riassollamento con premio nel Corpo Reale Equipaggi ne avviene che coloro i quali si riassollano, essendo quasi tutti accusati, preferiscono a ricevere sotto forma di un capitale anzichè sotto quella di un assegnamento sostanzioso il premio del loro rinvaggio. Essi aspirano al pronto conseguimento della proprietà della somma da altri veduta per liberarsi dal servizio, con lo scopo d'impiantarla a vantaggio della famiglia in quella più agevole guisa, che dalle circostanze e dalle particolari condizioni della famiglia stessa può essere suggerita; ed è appunto da questa considerazione, dettata la disposizione della legge vigente di pagare all'atto del riassollamento una parte del capitale costituente il premio, affinché il riassollato possa prevalersene immediatamente secondo le sue vedute. Del ritiro dell'altra parte discorrerò all'articolo 100.

Art. 99.

Come non mi è sembrato provvido lo ammettere al premio i marinaj di 2.^a e di 3.^a classe, sì per uguale ragione ho creduto di non ammettere ad un secondo assollamento il marinajo di 1.^a classe che non sia riuscito a conseguire un grado superiore durante gli otto anni di servizio come riassollato.

Art. 100.

Presentemente il militare che ha la proprietà di una cartella della Cassa dei Depositi e Prestiti, rappresentante quella parte del premio di assollato che gli fu ritratta a quarantigiorni suoi obblighi, non è in facoltà di ritirare la somma da quel titolo rappresentata se non cessando di fatto dal servizio. Quando uolrà peritolo gli otto anni di servizio, in compenso dei quali gli fu assegnato quel premio, a lui debbe essere pienamente libero di ritirare il capitale che è sua proprietà. Per non avere questa facoltà si sono veduti non pochi militari chiedere e malamente il rinvaggio, e, a poco, ritirati che ebbero il fondo dalla Cassa dei Depositi e Prestiti, parti a supplicare di essere nuovamente assolti; e molti si furono con un gran

di meno; altri invece non tollerano questi che essi
ritenevano uno speglio, preferiscono di volgersi per al-
tra via. L'articolo che propongo non troverà certamen-
te opposizione nella Camera perché fin dal
1861, quando la legge vigente si discuteva, la Com-
missione Parlamentare che la esaminò, ebbe ad ester-
nare un desiderio in questi sensi, e solo si vide dalla
intimidarsi un emendamento per non ritardare la pub-
blicazione della legge.

Art. 101.

Questo articolo è desunto dallo articolo 75. della
legge 28 luglio 1861 -

Titolo III. Degli arruolamenti volontari.

Art. 102. al 106.

In questo titolo, come nel progetto statuto presen-
tato il 18 aprile dell'anno 1864, non ho riprodotto
gli articoli della legge che concernono gli arruolamen-
ti dei novizi e dei mozzì per le ragioni che allo-
ra si furono addotte dal Ministero proponente.

Le innovazioni principali arretrate in questa parte
consistono: 1° nello averle elevati di un anno l'età per gli
arruolamenti volontari nella Marina, affinché tanti
i marinaj quanto gli operaj possano essere meglio
formati nel loro mestiere quando si presentano per
servire nella marina; 2° nel prescrivere un tirocinio
nelle arti marittime uguale almeno a quello che si
richiede per immergere alla leva di mare, fatte al-
cune eccezioni per i Macchinisti e fuochisti ~~subordinati~~
non appartenenti alla marina; 3° nello ammettere
che coloro i quali si ripresentano allo arruolamenti
volontari prima che sia trascorso un anno dal loro
congiungimento siano accolti nel loro grado, se in quel
mezzo non abbia avuto luogo una guerra; 4° nell'an-
ticipare il governo a transigere nella condizione
dell'età in occasione di guerra; 5° nello stabilire
che i commessi della impresa dei viveri alla
Regia Marina debbano per questo solo fatto considerarsi come
militarmente arruolati a scopo di poterli assoggettare alla disciplina
militare, e benarne di all'occorrenza, e bene-
merne gli atti d'insubordinazione sed in specie le
azioni che gravemente disturbano il servizio delle
Istituzioni a bordo.

Le ragioni della maggior parte di queste innova-

zioni mi paiono per se evidenti; e quindi mi ten-
te a sottoporre alla Camera alcuna considerazione in
torno al capoverso aggiunto al primo articolo di questo
Titolo. Avete inteso, allorchè ragionavi dell'articolo
14, i motivi per cui mi indussi a non includere
nella leva di mare i macchinisti, fuochisti e simi-
li altri addetti al servizio delle macchine sui pirosca-
fi lacuali, sulle ferrovie e nelle officine metal-
lurgiche. Non essendo ammesso il cetero concessivo
la leva di mare, nessuno di loro potrebbe essere assu-
to al servizio della Marina quando si presenta-
se volontariamente ad offrire i suoi servizi, per-
chè fra le condizioni poste, come avete inteso, all'ac-
ettazione dei volontari vi è questa dell'eser-
cizio delle arti marittime nel modo e nella misura
di cui all'articolo 14.

Per quanto io sia disposto a riconoscere che
carbonaj ed i fuochisti per la marina militare
possano essere dal Governo stesso formati con gli ad-
mini che la leva di mare somministra, pure ten-
glio che in certi momenti possa giovare la fac-
oltà che si abbia da accettare l'opera di uomini
fatti nel mestiere del fuochista, i quali inclini
al mare sebbene non abbiano mai navigato od a-
biano navigato meno del tempo prescritto dall'arti-
colo 14. Nella grande quantità di giovani che con-
tinua a svilupparsi delle ferrovie e degli ospizii a vapo-
re si dedicano al mestiere di fuochista, alcuni di essi
non ne mancheranno i quali, per naturale inclinazione,
si volgeranno alla Marina militare preferendo
questo servizio a quello dello esercito, e non senza
probabilità di riuscita, giacchè ognuno sa quanto
valga la buona disposizione dell'animo perchè il
corpo sopporti certi disagi e prenda certe abitudini
la cui più difficilmente si piglierebbe senza l'effica-
ce concorso della volontà. Non è mia intenzione,
me vedete, di dare il diritto di essere ammesso nella
Regia Marina a chiunque fra gli esercenti quella
professione ne venisse desiderato; che gli arruolamenti
dei volontari non costituiscono pel Governo un obbligo
sebbene una facoltà di ammetterli quando lo credesse
conviene non è da tenere che si tolga dalla leva di

terra con questo numero un considerevole numero di
coscritti in primo luogo non essendo lecito suppor-
re che il Governo sia per abusare della facoltà
che la legge gli accordasse, né moltissimi essendo
poi quelli che non usati al mare profittano in
vita nella marina.

Titolo IV Della durata della ferma.

Art. 107 al 117.

Come già trovasi stabilito nella legge attuale,
due sorta di fermieri propongo; una ordinaria che
si applica alla generalità degli ascritti di leva;
la seconda speciale per gli altri casi; questa è
percorersi per intero sotto le armi, quella per una
parte sotto le armi ed il resto in congedo illimitato,
tranne per gli inscritti del 2° contingente, dei
quali verrà detto in seguito. La durata della
ferma speciale è mantenuta in 8 anni come al
presente; per l'ordinaria vi propongo quella sta-
bita per l'Esercito, in senso di ciò che altri miei
predecessori vi hanno proposto.

Non mancano di presentarsi obiezioni, e
gravi obbligioni, a questa proposta tanto per la
durata del primo quanto del secondo periodo della
ferma. Si dubita che la permanenza per 5 anni
sotto le armi non sia di soverchia durata e che
la Marina non abbia a subirla senza il più vivo
rincrescimento, avvegnà come è da tanto tempo alla
ferma di soli 3, o 4. anni giusta le antiche leggi
del reame di Napoli, del Regno Sarco e della
stessa legge italiana ora vigente. Ma due potenti
ragioni mi inducono a proporvela; una è l'econo-
mia considerevole che si ottiene nelle spese di primo
corredo dei coscritti, essendo evidente che se una
data forza sarà mantenuta con uomini che prestino
5 anni, anziché tre o quattro, di effettivo servizio,
minorè sarà il numero degli arruolati a cui il go-
verno deve dare l'assegnamento di primo corredo: e
conomia poi nelle spese di viaggio per l'andata al
Corpo e per il rinvio. L'altra ragione, che per me
è la principale, sta nel maggior profitto che il go-
verno ritrae dalla stessa quantità di gente, quando essa
si compone di uomini per la massima parte già
istruiti; mentre col tenere per troppo breve durata

sotto le armi i marinaj noi abbiamo, come da qualche anno, il Corpo Equipaggi composto in parte di coeserviti, e noi abbiamo nella disposizione di non poter offrire il frutto delle distinzioni e del denaro proprio per ammaestrarsi, vendosi rinunziare dell'opera loro sul punto in potrebbero rendere i migliori servizi. In quanto all'accoglienza che la Marinaia sarà per fare a questa innovazione, non debesi dimenticare che la maggior parte del primo periodo della Marina è composta dal minor numero della gente richiesta a starlo; che se una parte degli iscritti dovrà essere qualche anno di più in servizio, vi avremo per tutto quelli assegnati al secondo contingente per quanto esiste la possibilità che non ne restino fuori, e che soltanto essere chiamati in tempo di guerra.

Chiaro via le obiezioni che si fanno alla durata di 6 anni del secondo periodo della ferma di marina. Sei classi di 10 contingente in ciascuna limite corrispondono appena a cinque classi sotto le armi, stante le diminuzioni che naturalmente si verificano per morte, per infermità sopraggiunte e per altre diverse cagioni; che i sottufficiali, collocati in quella che chiamiamo principale riserva, appena corrispondono al numero di coloro che in tempo di pace si terranno sotto le armi provenienti dalla loro ed esca dalla ferma ordinaria, dovendosi dedurre tutti quelli che assumono la ferma speciale. Ora se si considera che una gran parte, anzi la maggior parte dei militari di marina in servizio illimitato sono marinaj; che i marinaj stanno sotto le armi per lunghi mesi, e totali volte per anni ed anni; che a voler limitare lo esercizio della navigazione in previsione lontana di chiudete sotto le armi, si rivinverrebbe la Marina incombente; tanto è vero che ai militari del Corpo Equipaggi in servizio illimitato si è data sempre ampia facoltà di navigare; se tutto ciò si volesse non sarà egli lecito dubitare che gli uomini delle classi in servizio illimitato, quando vengono chiamati alle armi, risponderanno solleciti ed in nu-

mero Superiore al terzo od alla metà ossia in ra-
 gione di due o tre classi appena? A quest' però si
 risponde che se l'elemento (il reclutamento) marino giu-
 ra di fatto nelle classi che saranno chiamate sot-
 to le armi, si supplirà la chiamata del secondo
 contingente od anche una leva anticipata; men-
 tre il personale che non si può improvvisare, quel-
 lo del cannonaggio, potrà trovarsi sotto le armi
 quasi tutto, ove si sia avuta la provveggenza di
 addestrare nei servizi delle artiglierie i robusti
 pescatori e barcajuoli ed operai che la Marina
 utilizza somministrata, ed i quali per la natura
 del loro mestiere o non si allontanano punto o il
 poco si scostano dal litorale dello Stato. Ond' è
 mi sono confermato nell'idea di non protrarre ol-
 tre al sesto anno il tempo durante il quale i
 militari del 1.° contingente del Corpo Reale Cui-
 paggi dovranno restare in congedo illimitato al-
 lina nella prima e più potente riserva pel caso
 di guerra. So bene che prendendo un termine
 medio tra i 15 anni di congedo illimitato che
 stabilisce la legge attuale, ed i 6 da me proposti,
 e fissando per esempio a 9 anni il secondo perio-
 do della ferma ordinaria, si potrebbe fare ottenere
 che in occasione di richiamo sotto le armi il nume-
 ro degli accorrenti si approssimi a quello di tutte
 classi di congedati illimitatamente; ma contro
 di questa protrazione dell'obbligo verso il milita-
 re servizio stanno, a mio avviso, le considerazioni
 di famiglia di cui dobbiamo tener conto, non essendo
 a pretendere, anzi nemmeno da desiderare che il
 marinajo attenda il settimo lustro per contrarre
 matrimonio; e siccome vediamo nel fatto che il
 marinajo generalmente si affrettava a costituirsi
 una famiglia propria appena torni col conge-
 do illimitato, dobbiamo riflettere quanto odistoso
 se per lui sia per rivedere il richiamo in brevi
 giorni dopo 8 o 9 anni dalle avute congedo illi-
 mitato, e quanto dubbioso per il governo la uti-
 lità di riavere sotto le armi in momenti solen-
 ni questa gente strappata d'improvviso alla fami-
 glia.

Guerra

Piuttosto che protrarre la ferma ordinando fino al trentacinquesimo o al trentesimo settimo di età, io ho accolto il partito di paragonare la durata dell'obbligo del 2.^o contingente alla durata della ferma del primo; e ne darò le ragioni. In primo luogo procurerò di eliminare l'idea di un gravame a confronto degli obblighi dagli iscritti della leva di terra. Questi se appartenenti al contingente di 2.^a categoria hanno diritto al congedo illimitato quando hanno raggiunto l'età di 27 anni; mentre quelli della leva di mare secondo la mia proposta nel viverebbero che ai 33. Ma gli iscritti della leva di terra, durante il congedo illimitato, siamo io che di 2.^a categoria, si trovano sempre a disposizione del Ministro della Guerra, né loro è mai lo scostarsi di molto dallo Stato, come non è alcuna dispensa di sorta alcuna dal rispondere alle appelli entro il brevissimo termine che si vuole adoperare per l'arrivo sotto le armi in caso di richiamo dal congedo illimitato. Quando invece l'uomo mara per la specialità della sua professione trova avere ampia libertà di spingersi in quelle navigazioni che più gli valentino; e quando al primo scoppio di guerra i contingenti dell'esercito dalle loro strette lealmente e in massa accorrono ai combattimenti, i militari del Corpo A. Equippaggio e il congedo illimitato non sono preclusi a raggiungere le bandiere finché la navigazione in cui sono impegnati non dia loro agio di attingere le coste del Regno. Questa condizionata dispensa dal rispondere alla chiamata, il nessun obbligo che, come dirò in seguito, è imposto ai marinai della Marina ascritti al 2.^o contingente di militare in tempo di pace a rassegne annuali ed esercitazioni, ed una certa affinità e piana tra la vita del marinaio mercantile ed il marinaio di guerra (mentre così diversa è la vita civile quella del soldato dell'esercito), sono un complesso di circostanze che compensano e giustificano la più lunga durata dell'obbligo del contingente della leva di mare, e servono così a equilibrare il peso della ferma provinciale

127

dell'esercito, e della ferma ordinaria della
Marina.

Col paragonare la durata della soggezione
militare tanto per gl'iscritti del 1° contingen-
te quanto per quelli del 2° io non mi dissimulo
l'obiezione che non troppo grande assegnamen-
to all'occorrenza si potrebbe fare su gente
che abbia varcato il trentesimo anno d'età,
in quanto alle condizioni di famiglia, esse non su-
ranno quasi diverse da quelle dei militati del
1° contingente; resta perciò solo la considerazione
intorno all'idoneità che possono avere ad un ser-
vizio non appreso nella prima gioventù. E que-
sta considerazione avrebbe certamente valore grande,
sino ove si pensasse di destinare questi uomini del
2° contingente a servizi essenzialmente militari; ma
occorre ricordare come nel caso di grandi armamenti
marittimi si offra il modo di impiegare molto
personale in servizi semplicemente marinareschi o
facilmente apprendibili sia a bordo dei bastimenti
e d'altre parti sussidiarie, che nello interno degli
arsenali, alle quali occupazioni non è interamente
estraneo lo iscritto del 2° contingente, sicché egli
può rendersi di positiva utilità anche molto tem-
po dopo di aver compiuta l'età di 26 anni fissata
per il congedo assoluto della 2ª categoria del contingen-
te dell'esercito.

Darmi pertanto dimostrato che non potendo la
regia marina, in tempo di guerra, farsi assegna-
mente in tutti gli uomini delle classi in congedo il-
limitato del 1° contingente si debba procurare al-
meno una numerosa riserva del 2° contingente, che
non può altrimenti ottenersi se non col lasciare che
tutti gli uomini designati alle arruolamenti nella linea
di mare contraggano una ferma di eguale durata
qualunque sia il contingente a cui vengano ascritti.

Ho accennato incidentalmente alla questione se
gli uomini del 2° contingente debbano ricevere
un certo grado d'istruzione militare come è
prescritto per la 2ª categoria dell'esercito. Certa-
mente sarebbe utile che i coscritti rimasti assignati
al 2° contingente fossero ammazzati negli

esercizi e formati alquanto alla militare disciplina
ma ciò aprirebbe una larga fonte di spesa, tanto
più che per rendere l'istruzione veramente proficua
occorrerebbero parecchi mesi di tirocinio militare
a terra ed a bordo, mentre la sola permanenza alla
caserma per una cinquantina di giorni di poco
non gioverebbe. Ritornando all'altro
che nel caso nostro si tratta di gente di mare che
mata a servizio sul mare o negli arsenali maritimi,
la quale non è nuova ad una parte delle
esercitazioni proprie dei militari della
Marina, si mi convinse che si poteva risparmiare
allo Stato la spesa, ed ai cittadini iscritti al
contingente il disagio di venire sotto le armi a solo
titolo d'istruzione nei primi tempi del loro arruolamento.

Non v'interdico sul disposto di alcuni articoli
di questo capo che riproducono disposizioni già vigenti
o variate quel tanto che occorresse per meglio chiarezza
o per meglio metterle in armonia con le altre
disposizioni di cui vi ho dato ragione.

Pero non devo passare sotto silenzio l'articolo
113. del progetto che vien contrapposto al 111.
della legge. In questa è detto come nel caso di
superanza di personale sotto le armi si debba
risparmiare il congedo illimitato per le categorie di
militari in cui la scadenza si verifica, e preferen-
zalmente a quelli fra essi che contano maggior tempo
di servizio. Una disposizione di questa natura è
indispensabile sotto il sistema di mandare sotto le
armi tutti gli iscritti rinnovati; meno necessario
si rende sotto il nuovo sistema di far leva ad ogni
leva la forza del 1° contingente: ad onta di ciò
può occorrere pure sempre che si verifichi una
eccedenza in alcuna fra le molte categorie di
militari del Corpo Reale Equipaggi; ed in questo
caso non sarebbe conforme ai principi di una
buona amministrazione il ritenere sotto le armi
parte della quale per qualche tempo si potrebbe far
di meno. Il concetto dell'articolo 111. della legge
fu da me trasfuso nel 113. del progetto, con qualche
differenza però che io non velti esporre il solo

102 AN

zio al pericolo di un notevole ritardo al ritorno sotto le armi di questa gente quando esse sentisse di nuovo il bisogno, e l'anticipazione del congedo illimitato ho sostituito pertanto le licenze con permance, prorogabili se alle spinte di esse contenni quelle statate d'esse che si dà luogo, rinovabili ad ogni istante se il bisogno il richiama. Durante queste licenze coloro che appartengono alla classe marittime potranno dedicarsi a brevi viaggi, e potranno essere autorizzati a seconda delle circostanze anche a qualche viaggio fuori del Mediterraneo. Non è questa una restituzione dal principio accolto in questo progetto e già sancito dalla legge di non impacciare come che sia il movimento dei Militari del Corpo Equitaggio, ho che prestato il primo periodo della ferma rientrano alle loro case: gli uomini di cui si occupa l'articolo in esame vorrebbero trovarsi sotto le armi, ancora non avendo prestato il periodo di servizio che dà diritto di passare nella linea di riserva, onde è che la disposizione di quest'articolo si riassume in una agevolezza verso la Marinaia con l'utilità della pubblica finanza.

Titolo V. Disposizioni speciali.

Sotto questo titolo ho raccolto alcune disposizioni che non trovavano appropriata sede nelle altre parti della legge perchè non si riferiscono alle ordinarie operazioni della leva.

Art. 118. È da prevedersi la eventualità (alla quale feci allusione nel discorrere della ferma) che la riserva del 2.^o contingente e quella che si compone degli uomini del 1.^o contingente in congedo illimitato non basti alla quantità degli armamenti o non possa essere raccolta in sufficiente numero a causa del repentino bisogno di armare, come pure è da prevedersi l'altra eventualità di dover riparare a perdite sofferte con ricorrere a misure eccezionali. Ma queste misure appunto perchè eccezionali debbono essere dettate in tali occasioni, e mai si potrebbero preventivamente formulare in una legge organica di regolamento. Io quindi ho creduto di limitare ad un unico articolo la materia della leva straordinaria trattata in apposito titolo nella legge vigente, per sanare simbolicamente il principio dell'anticipazione della leva quando le eventualità che ho accennato si verificassero. Se questo mezzo non sarà sufficiente si avvierà allora a quelli altri provvedimenti straordinari che l'eccezionalità e la gravità dei casi potessero richiedere.

Art. 119.

L'altro articolo delle disposizioni speciali tratta della facoltà che devono avere i Comandanti delle Regie Navi all'estero di richiudersi di equipaggio quando o le malattie o le dierezioni lo abbiano diminuito o quando esso haja insufficiente per la missione da compiersi e sempre che non si possa altrimenti provvedere. Questo articolo autorizza a levare marinaj dalla Navi del commercio fino alla concorrenza del quarto del loro equipaggio. E come i capitani di queste navi dovranno il più delle volte supplire a questo vuoto con qualche marinajo straniero, così ho creduto che una facoltà in tal senso possa convenire anche ai Comandanti delle navi da guerra ed ho inserito perciò in questo articolo un periodo intorno all'assolimento di stranieri a patti da convenirsi.

Titolo VI. Disposizioni penali.

Art. 120.

La legge ha contemplato fin ora soltanto l'azione delittuosa di chi avesse cooperato allo abbandono della terra di terra d'un giovane che doveva far parte della terra di mare; adesso è completato l'articolo con una sanzione contro coloro che avessero cooperato a fare ascrivere indebitamente alla terra di mare chi non appartenere invece alla terra di terra.

Art. 121.

Uguale al 24 della legge attuale.

Art. 122.

Si è aggiunto un tenore dei complici nel reato di sostituzione di persona.

Art. 123.

Oltre alla frode nelle surrogazioni si è contemplata la frode negli scambi di numero in conseguenza dell'introdotto estrazione.

Art. 124, 125 e 126.

Di tutto conformi agli art. 127, 128 e 129 della legge attuale.

Art. 127.

Il comma che vien aggiunto all'articolo 130 della legge è un complemento delle disposizioni ivi contenute, per prevedere il caso dell'arresto e della presentazione di un iscritto ritardatario, del quale non fosse stata ancora proferita la dichiarazione di ritenenza. Questa aggiunta si rileva nei precedenti disposizioni di modificazione alla legge sulla terra di mare.

Art. 128.

Novo è questo articolo e deriva dalla soppressione del dittico dall'art. 131 della legge come a suo luogo è già curato farvi nota.

2 111
111
Gli iscritti che sono arruolati dal Consiglio di leva non si vedono sotto le armi, devono più propriamente essere considerati come militari anziché disertori, ed essere sottoposti alla giurisdizione ordinaria non già ai tribunali di guerra, i quali devono limitarsi a giudicare dei reati commessi da coloro che vennero sotto le armi e non da costoro che ancora non videro la bandiera.

Lui si tratta di trasgressione ad una legge civile com'è questa indubbiamente, tutto che abbia per scopo la formazione dell'armata. Il tenore pertanto di questa legge e non del codice militare deve aver luogo la punizione dei reati contro la legge stessa, ed il cittadino che se ne rese colpevole non ha da rendersi conto altrimenti che davanti al Tribunale comune.

Art. 129. È fermato con l'art. 131 della legge e col capoverso dell'art. 132.

Art. 130. Identico all'articolo 133 della legge.

Art. 131. Corrisponde con lieve variante all'art. 134. id. id.

Art. 132. Identico all'articolo 135, - - - id. id.

Art. 133. Corrisponde all'articolo 136. - id. id.

Art. 134. Quelli che vorrebbero attribuita a giudici militari le cause in materia di renitenza alla leva adducano fra i principali argomenti in favore della loro tesi la considerazione che queste cause portate davanti ai Consigli di guerra in breve occasione decise, mentre presso i tribunali ordinari soffrono ritardi a danno dell'inquisito e specialmente della sua moralità, soltanto corrono pericoli che ben sovente devono soffrire.

Senza aderire a questa opinione io temo che qualche volta il gran numero delle cause che si affollano presso i tribunali ordinari possono arrecare qualche danno nel tempo accennato; ma anziché indurmi a privare il cittadino del diritto di essere sottoposto ai suoi giudici naturali, ciò mi consiglia a ricercare se non vi abbia un mezzo più legale d'impedire i danni temuti, e questo mezzo mi si addita nel prescrivere che le cause per reati di renitenza alla leva, come quelle che hanno carattere d'interesse pubblico, abbiano ad essere decise dai tribunali ordinari con precedenza sulle altre.

È questa appunto è la disposizione che costituisce l'art. 134 del progetto.

Art. 135. Identico all'articolo 134 della legge attuale.

Art. 136. Corrisponde all'articolo 139 id. id.

Art. 137. La legge attuale, conformemente al principio fissato all'art. 38 per costoro che non si recano al corpo nel dì fissato, si applica ai reati nell'art. 139 come disertori e marines nocenti all'art.

dai comandanti delle A. Navi che si trovano nella necessità di assumere il loro equipaggio. Perchè nel presente disegno di legge si è adoperata invece la qualificazione di resistenza alla trasgressione che formava oggetto dell'art. 38 della legge, è ovvio che lo stesso si faccia nei marinaj da reclutarsi all'estero sulle navi mercantili. Però se fra questi marinaj ve ne abbiano di quelli che appartengono al Corso della marina da guerra come militari in congedo illimitato od in licenza temporanea, allora la trasgressione all'ordine di passare a bordo della nave da guerra che li ha richiesti assume un carattere diverso dalla loro qualità di militari e costituisce veramente il reato di diserzione punibile a morte delle leggi militari. Questa è la ragione della distinzione in parola nel presente articolo.

Non ho creduto di riprodurre alcuna disposizione uguale o simile a quella che sta scritta nell'art. 140 della legge, rigente per marinaj che, riluttanti all'ordine d'imbarcarsi sopra la nave dello Stato bisognosa di rinforzi, rendono necessario l'impiego della forza per costringerli al dovere. Già abbiamo contemplato coloro che riescono a sottrarsi alle richiamate per questo servizio straordinario e li abbiamo dichiarati inerti nella resistenza oppure nella diserzione secondo i casi. Non mi parrebbe ora giustificata la necessità d'inscrivere nella legge pene speciali per coloro i quali per una ripugnanza ad abbandonare il proprio bastimento, si mostrano riluttanti all'ordine di recarsi sopra un bastimento da guerra nel momento in cui era meno prevedibile questa loro resistenza. È un po' naturale questa ripugnanza ad abbandonare una posizione più lucrosa e ad intraprendere un viaggio più lungo e più periglioso di quello intrapreso sulla nave mercantile, e fino ad un certo punto sembra anche sensabile. Perchè lo scopo di cui si tratta, altro non conviene ricercare; per questi motivi ometto la disposizione dell'articolo 140 della legge. Contiene un'aggiunta al disposto dell'articolo 142 della legge per dichiarare che le disposizioni del codice penale riguardanti i casi di complicità nella loro ammissione s'intendono applicate ai complici nei reati relativi alla leva di mare a complemento della disposizione che estende ai casi contemplati

Oct. 128.

questa legge quanto dispongono le leggi penali in ordine all'applicazione delle pene ed alla loro esecuzione.

Oct. 139. Abbenche nel corso di questa legge sia fatta citazione del Regolamento in cui dovrà essere tenuta, non si crede inopportuno di dichiarare esplicitamente con un proprio articolo che al governo è delegata la facoltà di emanare tutte quelle disposizioni che crederà necessarie per l'attuazione della legge stessa che per tal modo diverranno obbligatorie come lo sono quelle del Regolamento sulla leva di terra che emanò in base ad una espressa dichiarazione della legge 20 Marzo 1854.

Oct. 140. In quest'ultimo articolo si dichiara abrogata la legge anteriore del 28 Luglio 1861 affinché, per la diversità del titolo di essa e della legge nuova, non rimanga dubbio che la nuova legge regola l'intera materia già regolata dalla legge anteriore.

Più non mi resta, Signori, che di raccomandare alla vostra diligenza lo esame delle proposte di cui mi sono fin qui studiato di rendervi ragio, ne, affinché, nel comune interesse della Marina da guerra e della Marina commerciale, possano attuarsi nell'anno corrente, se esse incontreranno, come spero, l'approvazione del Parlamento.

11

PROGETTO DI LEGGE
SUL RECLUTAMENTO DELL'ARMATA *Corpo Reale Equipaggi*

TITOLO I.

Disposizioni generali.

Art. 1.

Il Corpo R. Equipaggi
L'armata di mare si recluta con uomini chiamati a far parte della leva marittima o che si arruolano volontariamente.

Art. 2.

Non possono per alcun titolo far parte dell'armata i condannati alla rilegazione od a pene maggiori a tenore del Codice penale vigente. I condannati dai Tribunali esteri per reati ai quali nel Regno italiano si applicherebbero le pene sopra enunziate, possono altresì essere esclusi dal far parte dell'armata per decisione del Ministro di Marina sul parere del Consiglio Superiore di Marina.

I condannati in contumacia non sono compresi nell'esclusione.

Art. 3.

Non sono ammessi a far parte dell'armata di mare gli esecutori di giustizia, nè i loro aiutanti, nè i figli di alcun esecutore di giustizia o di lui aiutante.

TITOLO II.

Delle leve di mare.

CAPO I.

Delle persone soggette alla leva.

Capitolo

Art. 4.

Sono soggetti alla leva marittima i cittadini dello Stato iscritti fra la gente di mare i quali comprovino di trovarsi in alcuna delle condizioni seguenti:

- a) Di avere navigato per 12 mesi dopo l'età di anni 16 compiuti in viaggi di lungo corso o di grande cabottaggio come è indicato all'art. 59 del Codice per la Marina Mercantile, ovvero nei viaggi segnati all'art. 61 del detto Codice.
- b) Di avere esercitato per 12 mesi dopo la detta età l'arte del Macchinista o del fuochista a servizio delle macchine a vapore dei bastimenti.
- c) Di avere esercitato per 12 mesi dopo l'età suddetta la navigazione entro al Mediterraneo indicata nell'ultimo capoverso del citato art. 59, o la navigazione costiera indicata all'art. 60 del detto Codice.
- d) Di avere esercitato per 2 anni dopo l'età suddetta, e dopo l'iscrizione fra la gente di mare, le arti del carpentiere e del calafato, o quelle corrispondenti nelle costruzioni navali in ferro, o le arti di barcaiuolo e di pescatore.

- Di aver navigato od esercitata la pesca in alto mare per 24 mesi in qualsivoglia età, ovvero per 12 mesi dopo l'età di anni 16 compiuti;
- Di aver esercitato per 2 anni dopo compiuta l'età di 16 anni l'arte del carpentiere o calafato o quelle corrispondenti nelle costruzioni navali in ferro;
- Del barcaiuolo o pescatore nei porti o spiagge;
- Del macchinista e del fuochista a servizio delle macchine a vapore dei bastimenti addetti alla navigazione.

Art. 5.

Il termine utile entro il quale i cittadini di cui all'articolo precedente devono comprovare l'acquisto del periodo di navigazione o di esercizio nelle arti marittime è fissato al primo giorno dell'anno, entro il quale compiono il ventunesimo d'età.

Quando la leva di terra seguisse anteriormente all'anno nel quale essi compiono il ventunesimo d'età, questo termine è fissato al decimo giorno dopo quello della pubblicazione della stessa leva alla quale per ragione di età dovrebbero concorrere.

Art. 6.

Coloro che al primo giorno dell'anno entro il quale compiono il ventunesimo di età, ovvero al tempo della

chiamata della leva di terra della classe a cui appartengono, quando essa avvenga anteriormente al detto giorno, risultassero in corso di navigazione, saranno ammessi a far parte della leva di mare, se esista la presunzione che si sia da essi compiuto il periodo di esercizio prescritto dall'art. 4. Si avrà questa presunzione quando dal giorno dell'ultimo imbarco a quello indicato all'articolo precedente sarà scorso un tempo sufficiente perchè possano aver compiuto l'esercizio predetto.

Art. 7.

Sono iscritti nelle liste della leva marittima i cittadini annoverati nelle condizioni di cui all'art. 4 e devono essere cancellati dalle liste della leva di terra.

Art. 8.

Gli iscritti alla leva di mare sono distinti per classi. Ciascuna classe comprende i nati dal primo all'ultimo giorno dello stesso anno.

Art. 9.

Il regolamento stabilirà le condizioni alle quali potrà accordarsi agli iscritti sulle matricole della gente di mare che siano entrati nel diciottesimo anno di età il permesso di navigare con bandiera estera o di espatriare.

CAPO II.

Divisione in due contingenti dei cittadini soggetti al servizio militare.

Del modo in cui si riparte il primo contingente per ciascuna leva.

Art. 10.

Tutti gli iscritti di leva che non siano riformati od esentati faranno parte dell'armata. Essi sono divisi in
del Corpo Reale Equipaggi

4
due contingenti: il primo si compone degli iscritti posti immediatamente in effettività di servizio; il secondo annovera tutti i rimanenti iscritti lasciati alle case loro a disposizione del Governo.

Art. 11.

Il primo contingente che ciascuna leva deve somministrare ~~all'armata~~ è in ogni anno determinato per legge. X.

Con Decreto Reale verrà stabilito il riparto di esso contingente fra i compartimenti marittimi in proporzione degli iscritti sulle liste di leva della classe chiamata. #

X. Con la stessa legge si determina quanti debbano essere arruolati nel primo contingente fra gli iscritti designati dalle lettere a. b. dello articolo 4°, e quanti fra i designati dalle lettere c. d. -

Questo contingente è suddiviso per ogni compartimento fra gli iscritti aventi i requisiti delle lettere a. b. e quelli coi requisiti delle lettere c. d. in proporzione degli iscritti a queste due categorie, la prima delle quali comprende quelli delle lettere a. b., la seconda gli altri delle lettere c. d. -

Art. 12.

L'estrazione a sorte determina l'ordine numerico da seguirsi nella designazione degli iscritti dei due contingenti ~~dei quali tratta l'art. 10.~~ e delle due categorie di cui agli articoli 10 e 11 -

CAPO III.

Delle Autorità incaricate delle operazioni della leva.

Art. 13.

Il Ministro della Marina provvede e sovrintende alla leva di mare.

La direzione delle operazioni di leva è ^{nei compartim.} nelle ~~pro-~~ ^{marittimi} ~~viene~~ affidata ai capitani di porto.

Art. 14.

Spetta ai Tribunali ordinari:

1. Conoscere delle contravvenzioni alla presente legge per cui si possa far luogo ad applicazione di pena;
2. Definire le questioni di controversa cittadinanza e di età;

3. Pronunciare su contesi diritti civili e di filiazione.

Art. 15.

Le questioni che non siano di competenza dei Tribunali Ordinari, in conformità dell'articolo 14^o sono attribuite ad un Consiglio di leva marittima in ciascun compartimento marittimo.

Art. 16.

Il Consiglio di leva marittima è presieduto dal capitano di porto e composto di un ufficiale di porto che fa le veci di presidente in sua assenza, di un consigliere provinciale delegato dal Consiglio della provincia a cui appartiene il capoluogo del compartimento marittimo, del sindaco ^{o di un assessore in mancanza di esso delegato} e di un capitano della marina mercantile designato dal Ministero.

Il Consiglio è assistito da un segretario assunto fra gl'impiegati della capitaneria.

Art. 17.

Il Consiglio decide a maggioranza di voti.

L'intervento di tre votanti basta per rendere legali le decisioni.

Qualora si trovino presenti quattro votanti, compreso il presidente, il più giovane dei membri si astiene dal votare.

Art. 18.

Le sedute del Consiglio sono pubbliche.

Art. 19.

Contro le decisioni dei Consigli di leva si può aver ricorso al Ministero entro 30 giorni dalla loro emanazione.

I ricorsi non sospendono gli effetti delle decisioni. Il Ministro può annullare le decisioni dei Consigli di leva sul parere del Consiglio superiore di marina.

CAPO IV.

Capo IV
 Della chiamata della leva. — Dell'estrazione. — Della
 presentazione degli iscritti, e della
 formazione dei contingenti e delle categorie

Art. 20.

Gli iscritti soggetti alla leva di mare nei tempi normali concorrono alla leva nell'anno in cui compiono il vigesimo ^{decimo} ~~primo~~ di loro età.

Art. 21.

I capitani di porto, a seguito delle determinazioni del Ministro, fanno pubblicare in ogni comune marittimo compreso nella loro giurisdizione, l'ordine della leva, l'elenco degli iscritti che devono concorrere alla medesima, ~~anche~~ il giorno, l'ora ed il luogo in cui seguirà l'estrazione a sorte e quello in cui si terrà la prima seduta ~~per~~ l'esame degli iscritti.

Art. 22.

L'estrazione a sorte si compie nel capoluogo del compartimento marittimo alla presenza del Consiglio di leva ed in seduta pubblica.

Art. 23.

Il Presidente del Consiglio fa leggere ad alta voce le liste di leva, le quali sono immediatamente dopo sottoscritte da tutti i membri del Consiglio che siano presenti.

Art. 24.

Lo stesso Presidente fa quindi compilare la lista d'estrazione e vi appone una numerazione progressiva.

Art. 25.

Le schede sovra cui sono espressi i numeri per l'estrazione a sorte devono essere uniformi, piegate ad uno stesso modo e riposte dal Presidente del Consiglio in un'urna di vetro trasparente in vista dell'adunanza, con dichiarazione ad intelligibile voce, del numero totale di esse.

Art. 26.

di mano in mano

Gl'iscritti a volta che sono chiamati estraggono personalmente il loro numero, ed in loro mancanza l'estrazione è fatta dal padre o dal sindaco *de un membro del Consiglio di leva*

Art. 27.

Il numero estratto è pronunziato a chiara voce e scritto in tutte lettere sulle liste di leva a lato del nome dell'iscritto, estraente. Il prenome e nome di lui è scritto sulla lista d'estrazione di contro al numero toccatogli in sorte.

Art. 28.

Durante l'estrazione il Presidente si accerta della identità ~~dei~~ estraenti.

Occorrendo equivoco nell'estrazione per identità di prenome e nome, o per qualsiasi altro motivo, il numero estratto appartiene al giovane che fu chiamato e non a quello che lo estrasse.

Art. 29.

Quando per una vera ragione, o per qualsiasi altra ragione

~~Nei caso~~ che il numero delle schede rinchiuse nell'urna risulti minore di quello degli iscritti, i giovani eccedenti saranno compresi sulle liste della prima ventura leva.

E per contro se il numero delle schede risulti eccedente, le rimanenti nell'urna si hanno per nulle. Seguita l'estrazione non può questa per qualunque motivo essere ripetuta, e ciascun iscritto riterrà il numero assegnatogli dalla sorte.

Art. 30.

Terminata l'operazione, il Presidente ^{fa leggere} legge per intero la lista d'estrazione, la quale deve essere da lui sottoscritta nonchè dagli altri membri del Consiglio di leva che siano presenti.

Art. 31.

Gli iscritti sono quindi avvertiti del diritto che a tutti è dato di presentarsi al Consiglio di leva nella seduta per l'esame, a fine di far valere i motivi a riforma e ad esenzione.

Art. 32.

Entro 15 giorni dalla pubblicazione di cui all'articolo 21, gli iscritti che siano alle loro case devono presentarsi al Consiglio di leva per essere arruolati per far valere i loro diritti ad esenzione, o addurre i motivi che avessero per la riforma come altresì per esporre domande o reclami.

Coloro che fossero nel regno, ma fuori del proprio compartimento marittimo od a bordo di bastimenti ancorati nei porti o nelle rade dello Stato, ovvero in navigazione sulle coste del Regno, devono presentarsi nel termine di un mese.

~~Art. 33.~~

Quelli che facessero parte dell'equipaggio di un bastimento nazionale in navigazione all'estero od ancorato in porto estero devono presentarsi, al ritorno del bastimento, entro i termini sopra indicati di 15 giorni o di un mese, secondochè lo approdo abbia luogo nel Compartimento di loro iscrizione od in altro compartimento.

Coloro che al tempo della pubblicazione della leva si trovassero sbarcati all'estero dovranno rimpatriare entro sei mesi se si trovano in paesi d'Europa e prima della fine dell'anno se fuori d'Europa, e presentarsi dopo il loro arrivo nel termine stabilito per coloro che si trovano nello Stato alla pubblicazione della leva o che vi giungono durante l'anno.

La presentazione non dovrà in veruno dei casi indicati nel presente articolo, protrarsi oltre il mese di dicembre dell'anno in cui fu pubblicata la leva.

Art. 32

Gli Ufficiali consolari all'estero impediranno che gli iscritti chiamati a soddisfare l'obbligo della leva passino da un bastimento all'altro quando con ciò venga ritardata la loro presentazione.

Art. 33

Gli iscritti sono in facoltà di farsi rappresentare dinanzi al Consiglio nel modo che sarà determinato dal Regolamento, allo scopo di comprovare il diritto all'esenzione, presentare surrogati o domandare la liberazione.

Gli ufficiali di porto sono in obbligo di far pervenire al Consiglio di leva le domande degli iscritti del proprio circondario.

Art. 34

Il Consiglio delibera sulle domande di riforma o di esenzione.

Ammette le surrogazioni e pronuncia la liberazione in conformità della presente legge.

Pronuncia l'esclusione di coloro che si trovassero nei casi preveduti dagli articoli 2 e 3.

Alla riforma deve precedere l'esame personale che ha luogo per mezzo di medici-chirurghi chiamati come periti davanti al Consiglio di leva.

Art. 35

I casi di esenzione sono giudicati sulla produzione di documenti autentici che saranno specificati dal Regolamento.

Art. 36

Nel caso che un iscritto sia legittimamente impedito a giustificare il diritto all'esenzione il Consiglio gli assegna un termine ulteriore entro cui deve farlo valere.

1-a alla riforma

Art. 38. 38

Il Consiglio sospende l'arruolamento degli iscritti i quali per qualsiasi motivo legale non possono imprendere il servizio militare infino a che ne sia cessato il motivo.

Art. 39. 39

Le decisioni dei Consigli di leva in ordine alle riforme od alle esenzioni diverranno irrevocabili nell'interesse degli iscritti riformati od esentati, a meno che non fossero quelle decisioni annullate dal Ministro a tenore dell'art. 19.

Cessa però la irrevocabilità delle decisioni predette sempre quando venisse a risultare essersi le esenzioni o riforme ottenute con falsi documenti od infedeli o per corruzione o per il reato definito dell'art. 125.

Art. 40. 40

Saranno accordati 15 giorni di tempo, per promuovere il giudizio dei Tribunali ordinari, agli iscritti i quali prima di essere arruolati abbiano dichiarato al Consiglio di voler ricorrere contro la legalità della loro chiamata alla leva, o della loro designazione al servizio per i motivi indicati al N. 2 e 3 dell'articolo 14.

Si sospenderà poi la partenza pel Corpo, e si farà luogo al provvisorio rinvio di tutti quelli che, già arruolati, abbiano entro il termine di 15 giorni dallo arruolamento sporto reclamo all'Autorità giudiziaria per i motivi sopraccennati.

Art. 41. 41

Le quistioni di cui all'articolo precedente sono giudicate sommariamente in via d'urgenza dal Tribunale del circondario in cui ha domicilio il reclamante in contraddittorio del Presidente del Consiglio di leva, salvo alle parti l'appello ed il ricorso in Cassazione dalla sentenza pronunciata in grado di appello.

Il Presidente del Consiglio di leva è rappresentato da un procuratore da esso nominato per decreto il quale terrà luogo di mandato.

M. 11

Art. 41.

Quelli fra gli iscritti che non si presentano o non si fanno rappresentare al Consiglio dalla persona che ne è civilmente responsabile, nel tempo rispettivamente stabilito agli articoli 32 e 33, senza che comprovino d'essere legalmente impediti o non abbiano a tenore dell'articolo 38 conseguito un termine ulteriore per far valere i loro diritti alla riforma od alla esenzione, sono presunti idonei al militare servizio, e si procede al loro arruolamento come se fossero presenti.

Art. 42.

Il Consiglio di leva designa a far parte del primo contingente gli iscritti che, a suo giudizio, non debbano appartenere al secondo in ragione del numero estratto.

Art. 44.

~~Gli iscritti e gli scambi di numero che debbano appartenere alla prima categoria, nonché i surrogati sono sottoposti all'arruolamento ed avviati al corpo nel giorno stabilito dal Ministero.~~

Art. 43.

Gli iscritti ed i surrogati, sia che debbano appartenere al primo come al secondo contingente, sono arruolati dal Capitano del Porto.

Quelli designati per il primo contingente sono avviati sotto le armi nel giorno stabilito dal Ministero; gli altri rimangono a disposizione del governo come all'art. 112.

Il Consiglio di leva supplisce gli uomini del primo contingente riformati al corpo o rimandati alla prima leva per infermità o fisici difetti preesistenti alla incorporazione, facendo passare dal 2° al 1° ^{le leve} Fa passare perciò dal 1° al 2° contingente un egual numero di uomini e fino che lo stesso primo contingente sia somministrato per intero. Sulla proposta del Presidente del Consiglio, il Ministro provvede per il passaggio dal primo al secondo contingente degli iscritti e surrogati di fratello che risultino in eccedenza nel primo contingente.

La stessa cosa eseguisce quando nel corso delle operazioni, rinvoca dover far parte del primo contingente alcuno fra i designati presumibilmente per il secondo contingente.

Art. 45.

I renitenti e tutti coloro che per essere inerti nelle disposizioni penali di cui al Titolo VI, non possono aspirare ad esenzione, né fruire del beneficio del numero estratto, concorrono alla formazione del primo contingente nella leva dell'anno in cui sono arruolati.

Art. 46.

All'ultimo giorno del mese di gennaio successivo all'anno in cui ha luogo la chiamata devono essere ultimate tutte le operazioni della leva ordinaria in corso, così che la sorte di ogni iscritto sarà tale quale risulta dalla decisione pronunciata a lui riguardo dal Consiglio di leva, ovvero come fu stabilito dal Titolo VI.

Sono parimente computati in isconto del primo contingente gli iscritti della classe chiamata che si trovano arruolati come volontari, a meno che l'arruolamento sia stato contratto per una ferma eccezionale, e questa non debba essere commutata nella ferma ordinaria per effetto del numero avuto in sorte nell'estrazione.

CAPO V.

Delle Riforme.

Art. 47.

Sono riformati gli iscritti che per infermità o per fisici od intellettuali difetti risultino inabili al servizio militare.

Le infermità e i difetti che esimono dal servizio militare sono quelli descritti nell'elenco che va annesso alla presente Legge, *salvo che in uno elenco da compilarsi per l'esecuzione della presente Legge.*

Art. 48.

Gli iscritti che risultino di debole costituzione od affetti da infermità presunte sanabili sono dichiarati soggetti a nuova visita *dopo 48 mesi*, e se anche allora risultino inabili, sono riformati.

Se al tempo della seconda visita il Consiglio riconosca che l'iscritto si avviasse verso la guarigione *alla susseguente visita* prorogherà di *altri sei mesi* la decisione definitiva.

Art. 49.

Per accertare la sussistenza o la incurabilità di una malattia è in facoltà del Consiglio di mandare l'iscritto in un ospedale militare.

Art. 50.

Il Consiglio rilascia ad ogni iscritto riformato la dichiarazione di riforma.

CAPO VI.

Delle Esenzioni.

Art. 51.

Va esente l'iscritto che al giorno della pubbli-

cazione dell'ordine della leva si trovi in una delle seguenti condizioni:

- 1) Unico figlio maschio di padre vivente;
- 2) Unico figlio maschio o primogenito fra i maschi di madre vedova;
- 3) Figlio maschio primogenito di padre entrato nel 70° anno di età;
- 4) Nipote unico maschio o primogenito fra i maschi di avola tuttora vedova o di avolo entrato nel settantesimo anno di età, i quali non abbiano figli;
- 5) Primogenito consanguineo d'orfani non coniugati di padre e di madre, ovvero quegli i cui fratelli e sorelle consanguinei non coniugati che lo precedono in età, parimenti orfani di padre e di madre si trovano in alcuna condizione prevista dai numeri 1, 2, 3 dell'articolo 60.

Art. 52.

Di due fratelli nati nello stesso anno che concorrono alla stessa leva ed all'uno dei quali spetti l'esenzione dovrà essentarsi o considerarsi come esente quello a cui è toccato in sorte il numero più alto.

Art. 53.

Le esenzioni di cui all'articolo 51 devono essere richieste con atti autentici dal membro della famiglia a favore del quale è accordata la esenzione.

Potrà tuttavia farsi luogo alla esenzione senza quelle richieste quando da attestazioni della Giunta Municipale consti della impossibilità di farle per assenza, malattia, incapacità od altro impedimento.

Art. 54.

È parimenti esente l'inscritto che abbia un fratello consanguineo al servizio militare dello Stato, purchè quest'ultimo:

- 1) Non risulti arruolato in qualità di capò-sarto, capò-calzolaio, capò-sellaio, o di vivandiere, o non serva nella qualità di surrogato ordinario o di volontario nel caso previsto dall'articolo 105, non

sia addetto ai servizi sedentanei che saranno specificati nel Regolamento;

- 2) Non si trovi per colpa propria sotto le armi oltre la durata della impresa ferma o per punizione in un corpo di disciplina.

Art. 55.

È pure esente l'iscritto che abbia un fratello consanguineo:

- 1) In ritiro per ferite o per infermità dipendenti dal servizio;
- 2) Morto mentre era sotto le armi;
- 3) Morto mentre era in congedo illimitato, nel solo caso che la morte sia avvenuta in conseguenza di ferite, od infermità dipendenti dal servizio;
- 4) Morto mentre era in riforma per ferite ricevute o per infermità dipendenti dal servizio.

L'esenzione nei casi ora espressi non ha luogo se il fratello serviva nella qualità di surrogato, ordinario o di arruolato per scambio di numero.

Art. 56.

L'esenzione per i titoli cui nei precedenti articoli 54 e 55 non sarà applicata in quei casi nei quali accordandola, il numero dei fratelli viventi esentati per gli stessi titoli venga a superare il numero dei fratelli all'attuale servizio, oppure posti in ritiro o morti per le cause enunciate nel predetto articolo 55.

Sono considerate come esenzioni ottenute anche quelle che non siano invocate dai fratelli viventi, i quali avevano diritto a profittarne e furono invece riformati o dispensati a tenore dell'articolo 98 della legge sul reclutamento dello esercito, ^{alle} eccetto che ~~quelle~~ esenzioni non invocate avessero loro competenza per disposto dall'~~art. 51~~ ~~numeri 3 e 4 dell'articolo 51~~.

L per gli stessi titoli

Art. 57.

Sono ammessi ad invocare il diritto ad esenzione gli

inscritti rimandati alla revisione del Consiglio per i motivi espressi nell'articolo 48.

Art. 58.

Non possono conseguire l'esenzione:

1. Gli spuri o coloro a cui è applicabile l'articolo 195. del codice civile.
2. I figli naturali quantunque regolarmente riconosciuti quando esistano figli legittimi e naturali del comune loro padre.

Art. 59.

I figli adottivi godono dei diritti di esenzione solamente nella loro famiglia di origine.

Art. 60.

Nello stabilire il diritto di un iscritto all'esenzione debbono considerarsi come non esistenti in famiglia:

1. I membri di essa che sono ciechi di ambo gli occhi, sordo-muti o cretini;
2. Quelli che per mostruosa struttura o per fisici difetti non possono reggersi in piedi senza il soccorso di altra persona o di meccanismo;
3. Quelli che sono affetti da tali infermità permanenti ed insanabili, imperfezioni o difetti fisici che li rendano assolutamente inabili a lavoro proficuo;
4. Quelli che condannati a pene criminali siano detenuti nel luogo di pena e vi debbano ancora rimanere per anni dodici, decorrendi dall'epoca in cui si stabilisce il diritto dello iscritto all'esenzione.

Art. 61.

Nello stabilimento del diritto all'esenzione sono temporariamente considerati come non esistenti in famiglia i dementi, i maniaci e gli assenti dichiarati per sentenza definitiva a termine del Codice civile.

Cessando questi motivi prima che l'iscritto abbia compiuto il trentesimo anno di sua età, cesserà l'effetto della conferita esenzione.

Art. 62.

Il militare ascritto alla seconda categoria del contingente dell'esercito od al secondo contingente della *del Corpo Reale* non procaccia al fratello il diritto di esenzione finchè rimane in quelle condizioni, ma egli stesso è provvisto di congedo assoluto, tostochè il fratello sia definitivamente riconosciuto idoneo al militare servizio od al *del Corpo* nel modo stabilito dal regolamento.

In questo caso il congedo da lui ottenuto equivale ad esenzione per l'applicazione dell'articolo 56.

Art. 63.

Non possono invocare esenzione gli iscritti che incorsero nelle disposizioni penali di cui è caso al Titolo VI. della presente Legge.

Art. 63. 64.

Del Corpo Reale Equipaggi

Il militare della *del Corpo Reale* sia che provenga dalla leva, che da volontario arruolamento, ha diritto in tempo di pace all'assoluto congedo quando per eventi sopraggiunti in famiglia posteriormente allo arruolamento risulti in una delle infra espresse condizioni e sia richiamato in seno della famiglia nel modo indicato dallo articolo 53.

1. Figlio primogenito di vedova purchè non abbia un fratello abile al lavoro e maggiore di 16 anni;

2. Unico figlio maschio di padre entrato nel sessantesimo anno di sua età;

3. Unico figlio maschio il di cui padre anche non sessagenario, si trovi in alcuna delle condizioni prevedute dai numeri 1, 2, e 3, dell'articolo 60;

4. Unico figlio maschio di madre vedova, ed in mancanza di figli unico nipote di avola vedova;

5. Primogenito consanguineo d'orfani, non coniugati, di padre e di madre minorenni ed indivisi ovvero quegli i cui fratelli o sorelle consanguinei non coniugati che lo precedono in età, parenti orfani di padre e di madre si trovino in una delle condizioni previste dai numeri 1, 2, e 3, dell'articolo 60.

Il militare il quale nel giorno della pubblicazione dell'ordine di leva non aveva diritto ad esenzione, se provi che per eventi sopraggiunti in famiglia posteriormente all'ordine stesso e prima del suo arruolamento, sia venuto a trovarsi e tuttavia risulti in alcuno dei casi espressi nel presente articolo avrà diritto al congedo nel tempo e nel modo sopraindicato.

Per l'applicazione di questo articolo non sono considerati in famiglia i membri della medesima che si trovano in alcuno dei casi specificati dai numeri 1, 2 e 3 dell'articolo 60 nè la madre passata a seconde nozze quando abbia vivente il marito.

Scapola

Art. 64. 65.

Non possono aspirare al favore concesso dall'articolo precedente i surrogati ordinari, gli iscritti arruolati per scambio di numero, i disertori sebbene graziati, ed ogni altro che sia incorso nelle disposizioni penali di cui al titolo VI.

CAPO VII.

Degli scambi di numero.

Art. 65. 66.

È ammesso lo scambio di numero fra due iscritti della stessa lista d'estrazione purché l'iscritto che assume il numero minore:

T e della stessa categoria

1. Sia idoneo al servizio militare;
2. Produca una attestazione di buona condotta;
3. Versi nella cassa della Tesoreria provinciale la somma stabilita per fondo di massa. Ciascuno dei due iscritti corre la sorte del numero acquistato collo scambio e cessa in entrambi ogni diritto che potessero avere all'esenzione.

Art. 66. 67.

Non sono ammessi allo scambio di numero gli iscritti a cui fosse applicata alcuna delle disposizioni del titolo VI.

Art. 67. 68.

L'atto dello scambio di numero deve seguire avanti il Presidente del Consiglio di leva.

Art. 68. 69.

Il disposto dell'art. 87 è applicabile anche allo iscritto arruolato per scambio di numero.

Art. 69. 70.

Lo scambio di numero è dal Presidente del Consiglio di leva.

- di leva*
- siglio, dichiarato nullo quando l'iscritto che assume il numero minore:
1. Muoia prima dell'arruolamento;
 2. Non si presenti, allo arruolamento;
 3. Sia colpevole di fraudolenta sostituzione a tenore dell'articolo 419, 122;
 4. Sia giudicato inabile al Corpo giusto il disposto del precedente articolo 69;
 5. Si trovi in uno dei casi di cui all'art. 2.

Art. 70. 71.

La dichiarazione della nullità dello scambio di numero ricolloca gli iscritti contraenti nella loro condizione primitiva e rende ciascuno di essi soggetto ai doveri cui era in obbligo di soddisfare prima del seguito cambio.

CAPO VIII.

Delle surrogazioni.

Art. 71. 72.

Si può surrogare prima dell'arruolamento e dopo l'arruolamento.

La surrogazione ha luogo nel primo caso innanzi al Consiglio di leva, e nel secondo davanti al Consiglio d'amministrazione del Corpo.

La facoltà di surrogare posteriormente all'arruolamento può essere sospesa dal Ministero della Marina per disposizione generale.

Art. 72. 73.

La surrogazione si dice di fratello allorchè un fratello è sostituito ad un altro.

Negli altri casi la surrogazione si dice ordinaria.

Art. 74.

Non sono ammessi a surrogare gli iscritti ed i militari che incorsero nelle disposizioni penali di cui al titolo VI, i militari che servono per punizione, e i disertori sebbene graziati.

Art. 75.

- Il surrogato di fratello deve:
1. Essere idoneo al servizio militare marittimo;
 2. Riunire le condizioni stabilite dai numeri 5, 6 e 9 dell'art. 74 e se fu militare soddisfare al prescritto dai numeri 7 e 8 dello stesso articolo.
 3. Avere compiuto il diciottesimo anno di età e non oltrepassare quella che è prescritta per le surrogazioni ordinarie.
 4. Avere soddisfatto all'obbligo della leva di mare, e quando per età non vi sia ancor soggetto, comprovare di avere le condizioni per esservi iscritto.

Nel caso preveduto dal N. 4 del precedente art. 74 il fratello surrogante nella leva della sua classe rappresenta il fratello surrogato, tanto nei diritti, quanto per le obbligazioni.

Art. 76.

Nella surrogazione di fratello è tenuto in conto del surrogato il servizio prestato dal surrogante con che abbia ad ultimare la ferma da questi assunta e debba in ogni evento rimanere al Corpo per un tempo eguale a quella parte di ferma che a tenore dell'articolo 103 deve generalmente in tempo di pace scontare sotto le armi.

Art. 77.

- Il surrogato ordinario deve:
1. Avere concorso e soddisfatto alla leva di mare;

2. Averè acquistato tre anni di navigazione al lungo corso od al grande cabottaggio come marinaio;
3. Essere di costituzione robusta e non avere alcuna specie di infermità che renda inabile a prestare un buon servizio;
4. Non averè oltrepassato il trentaduesimo anno di età;
5. Non essere stato riformato in occasione di leva, nè giudicato inabile al Corpo;
6. Presentare attestazioni di buona condotta;
7. Produrre eziandio, se fu militare, il foglio di congedo assoluto ed il certificato di buona condotta tenuta al Corpo da cui fu congedato e far risultare che non siasi reso colpevole di renitenza o diserzione;
8. Non aver fatto parte di un Corpo disciplinare per disposizione di rigore;

9. Non aver incorso condanne penali dai tribunali ordinari o marittimi, o dai Consigli di Guerra.

Gli individui che in occasione della chiamata della rispettiva loro classe furono esentati a norma dell'articolo 51 e 53, e quelli che furono congedati a norma dell'articolo 62, dovranno inoltre produrre un atto autentico dal quale consti che i membri della famiglia in considerazione dei quali fu accordata l'esenzione o l'assoluto congedo, consentano che essi imprendano la surrogazione.

Art. 78. 79.

La surrogazione ordinaria non è ammessa se prima non furono regolate, per atto notarile, le stipulazioni particolari tra il surrogato ed il surrogante, e se questi ultimo non versò sul prezzo della surrogazione la somma di lire 1000 oltre l'ammontare del ~~corredo~~ corredo, nella tesoreria provinciale, se la surrogazione ha luogo innanzi al Consiglio di leva, o nella cassa dell'amministrazione del Corpo se è fatta posteriormente all'arruolamento del surrogante.

Art. 79. 80

Gli atti di surrogazione si compiono avanti il Consiglio di leva se precedono l'arruolamento del surrogante, e presso il Consiglio d'Amministrazione del Corpo, se posteriormente al di lui arruolamento.

Scrive

Art. 80. *81*

Il surrogato ordinario ammesso da un Consiglio di leva che nei tre mesi posteriori al suo arrivo al Corpo sia dal comandante del medesimo riconosciuto affetto da qualche fisica imperfezione, infermità od intellettuale difetto preesistente all'incorporazione, debb' essere sottoposto a rassegna del Consiglio di leva del compartimento marittimo in cui si trova.

Qualora il surrogato venga dal Consiglio riconosciuto inabile al servizio, è immediatamente **provveduto di congedo licenziato.**

Art. 81. 82.

La ferma del surrogato ordinario è sempre per intero quella speciale di anni otto stabilita dall'articolo 40; qualunque sia il servizio prestato dal surrogante.

Art. 82. 83.

Le lire 1000 di cui all'articolo 79 tre mesi dopo lo arrivo del surrogato al Corpo, sono fatte passare alla Cassa dei depositi e prestiti e fruttano interesse a beneficio del medesimo in conformità della legge sulla detta Cassa.

La somma rappresentante il valore del primo corredo è computata nel conto di massa del surrogato.

Art. 83. 84.

I surrogati ordinari possono ritirare il credito di cui all'articolo precedente:

- 1. Quando abbiano ultimata la loro ferma;
- 2. Quando vengano pensionati, riformati od ammessi a servizio sedentario;
- 3. Quando siano promossi ufficiali.

In caso di morte del surrogato, il diritto di ritirare il credito passa agli eredi.

Art. 84. 85.

Per tutto il tempo in cui i surrogati ordinari ri-

manessero in un Corpo disciplinare o scontassero la pena del carcere o della reclusione militare, l'ammontare degli interessi è devoluto alle casse degli invalidi della marina mercantile ed è ripartito in proporzione del numero dei contribuenti di ciascuna cassa.

I disertori ed i condannati a pena escludente dalla milizia decadono da ogni diritto al credito delle L. 1000 di cui all'articolo 82, il quale è parimenti devoluto per intero alle casse degli invalidi di marina come sopra.

I disertori predetti, sia che si presentino spontanei, o vengano tradotti al Corpo sono in obbligo di ultimare la ferma in corso.

Art. 86. *86*
 Il surrogato ordinario disertore, quando anche arrestato, o si presenti spontaneo, decade inoltre da ogni diritto verso il surrogante, il quale sarà obbligato a versare alla rispettiva cassa degli invalidi di marina le somme che ancora gli rimanessero da pagare per la surrogazione a termini del suo contratto. Questa disposizione non è applicabile nel caso che la diserzione sia avvenuta entro l'anno dal giorno dell'arruolamento del surrogato e sempre quando il surrogante abbia egli stesso assunto personalmente il servizio e somministrato un altro surrogato.

Art. 86. *87*

La surrogazione, sia ordinaria sia di fratello è dichiarata nulla:

1. Quando il surrogato non si presenti all'arruolamento o sia deceduto prima di essere giunto al Corpo;
2. Quando egli sia giudicato inabile al Corpo, giusta il disposto dell'articolo 85;
3. Quando la surrogazione abbia avuto luogo in contravvenzione a qualche disposizione della legge;
4. Quando il surrogato sia dichiarato disertore entro il termine di un anno a cominciare dal giorno del suo arruolamento.

Nelle circostanze sopra espresse il surrogante deve nel termine che gli verrà fissato, o presentare un altro surrogato, od assumere personalmente il servizio;

in questo caso egli avrà diritto a ritirare le lire 1000 di cui all'articolo 82.

Accia

CAPO IX.

Surrogazioni per scambio di Contingente.

Art. 87. 88.

Fra due individui dello stesso compartimento l'uno dei quali si trovasse sotto le armi per appartenere al primo e l'altro al secondo contingente può avere luogo lo scambio di contingente sempre quando professino la stessa arte marittima.

Art. 88. 89.

Il militare del secondo contingente che per mezzo dello scambio assume la qualità di surrogato deve in sé riunire le condizioni prescritte dall'art. 75 N. 3, 6 e 9, e subentrare nella ferma del surrogante, ed in qualunque caso rimanere in servizio effettivo per il tempo prescritto dall'art. 105.

Art. 89. 90.

Il disposto degli art. 71 secondo agli alinea, 74, 79, 80, 82, 85, 86 e 87 n. 3 è pure applicabile a queste surrogazioni.

CAPO X.

Della liberazione e del riassoldamento con premio.

Art. 90. 91.

Gli inscritti di leva ed i militari che, a tenore del Capo VIII. Titolo II, hanno facoltà di surrogare possono ottenere la liberazione dal servizio militare marittimo pagando la somma che sarà annualmente fissata

per decreto reale, e che dovrà servire per riassoldare militari anziani a tenore degli articoli 95, 97, e 98. 96, 98

Il numero delle liberazioni dovrà annualmente pareggiare il numero dei riassoldamenti con premio.

Gl' iscritti di leva hanno la preferenza nell'ottenere la liberazione.

In tempo di guerra la liberazione dei militari è sospesa.

Potrà anche essere sospesa in qualsiasi tempo per disposizione del Ministro della Marina quando le domande di liberazione siano per superare od eguagliare il numero dei militari aspiranti al riassoldamento con premio.

Art. 91. 92.

Il numero delle liberazioni che si potranno concedere in ragione dei militari disponibili per riassoldamento con premio è ripartito fra i Compartimenti marittimi in proporzione degli iscritti sulla lista di leva.

Le domande di liberazione degli iscritti dovranno essere fatte davanti al Consiglio di leva entro 15 giorni dalla pubblicazione dell'ordine di leva. Quando le domande superino il numero delle liberazioni che si possono concedere sarà data preferenza a quella dell'iscritto che ha il numero più basso.

Non effettuando il versamento di cui all'articolo 90 nel termine di giorni 15 l'iscritto decade dal diritto di liberarsi. Quando in un compartimento le domande fatte entro il termine suddetto non abbiano raggiunto il numero delle liberazioni che si potevano consentire, il Ministero autorizzerà la liberazione d'un maggior numero d'iscritti nei compartimenti in cui le domande avessero superato il numero delle liberazioni consentite nella prima ripartizione.

Art. 92. 93.

L'iscritto che ha ottenuto la liberazione è computato numericamente nel primo contingente assegnato al proprio Compartimento.

Art. 93. 94.

I graduati di bassaforza nonché i marinari, ed i

cannonieri ed i fucilisti appartenenti alla 1.^a classe
della rispettiva categoria in servizio attivo nel ²⁵

~~Corpo Reale Equipaggi~~
~~cannonieri di 1.^a classe in servizio attivo nell'Armata~~
che abbiano compiuto 5 anni di effettivo servizio sotto
le armi dopo l'età di anni 20 compiuti e non servano
in qualità di surrogati ordinari, possono essere ammessi
al riassoldamento con premio, quando si trovino nelle
condizioni qui sotto specificate:

1. Siano di buona condotta;
2. Risultino idonei per fisica disposizione ad intraprendere ed ultimare una nuova ferma;
3. Abbiano acquistato due anni di navigazione a bordo delle navi da guerra, uno dei quali durante gli ultimi 5 anni del loro servizio;
4. Non oltrepassino l'età di anni 40 se graduati, e di 35 se non graduati.

I militari che avendo preso parte ad una guerra non poterono per cagione di questa ottenere il riassoldamento con premio, saranno ammessi, terminata la guerra a tale riassoldamento quando non oltrepassino di due anni l'età prescritta.

Art. 94. 95.

inuniti di congedo assoluto dal Corpo Reale Equipaggi
Anche i militari congedati per ~~una~~ ^{una} ~~terza~~ ^{terza} possono essere riassoldati con premio quando riuniscono le condizioni dell'articolo precedente.

Essi potranno essere accolti col loro grado quando si presentino alle arruolamento entro un anno dalla data del licenziamento.

Il termine durante il quale saranno rimasti in congedo verrà dedotto dalla loro anzianità. Inoltre l'accettazione col primitivo grado non avrà luogo se in quel periodo di tempo lo Stato si sarà trovato in guerra guerreggiata.

Art. 95. 96.

I militari provenienti dalle scuole navali o da altri istituti della marina, nei quali si riceve educazione gratuita, sono ammessi al riassoldamento con premio allorché abbiano compiuto la ferma ~~di otto anni~~ a cui sono tenuti.

Art. 96. 97.

In tempo di guerra è sospeso il riassoldamento con premio.

L'età computarsi dal 1.^o di Gennaio dell'anno entro cui compiono il 22.^o di loro età,

V. V. V.

Art. 97. 98.

Col riassoldamento con premio comincia una nuova ferma di anni 8.

A questa ferma vanno annessi i seguenti vantaggi:

1. Un assegno alla massa del riassoldato non minore di lire 200;
2. La somma di lire 1000 posta a disposizione del riassoldato nella cassa del corpo;
3. Una cartella della cassa dei depositi e prestiti rappresentante il prezzo di una liberazione, meno la somma assegnata alla massa e quella pagata al riassoldato come ai numeri 1. e 2.

La cartella è conservata nella cassa del Corpo e gli interessi ne sono corrisposti al suo titolare per cura dell'amministrazione del Corpo.

Essa costituisce un credito a favore del riassoldato che ne è titolare sotto le riserve di cui negli articoli ~~98 e~~ 100 e 101, e non può andar soggetta a sequestro infino a che il riassoldato non risulti in uno dei casi accennato all'art. 100.

Art. 98. 99.

I militari graduati che abbiano ultimato il periodo del riassoldamento con premio possono essere ammessi ad un secondo riassoldamento con premio alle stesse condizioni di cui agli art. ~~98 e~~ 94 e 98.

Art. 99. 100.

I riassoldati con premio possono ritirare il credito di cui al numero 3 dello art. 98.

1. Quando abbiano terminata la loro ferma;
2. Quando vengano pensionati, riformati od ammessi a servizio sedentario;
3. Quando siano promossi ufficiali.

In caso di morte del riassoldato il diritto di ritirare il credito passa agli eredi.

Art. 100.

~~I militari riassoldati con premio, che si rendano disertori, che incorrano in condannè penali dai tribunali ordinari o dai Consigli di guerra, o che per la loro cattiva condotta siano da un Consiglio o da una~~

Art. 101.

Per tutto il tempo in cui i riassoldati con premio rimarressero in un corpo disciplinare, o scontassero la pena del carcere o della reclusione militare, l'ammontare degli interessi sul credito di cui all'art. 98 è devoluto alle Casse degl'Invalidi della Marina Mercantile, ed è ripartito come è detto all'art. 85.

Commissione di disciplina, secondo le norme da fissarsi nel regolamento, giudicati immeritevoli dei benefici del riassoldamento, cesseranno dalla qualità di riassoldati con premio e perderanno ogni diritto sul credito di cui al N. 3 dell'articolo 97, il quale sarà devoluto alle casse degli invalidi della marina mercantile e fra esse ripartito come all'art. 84.

Costoro dovranno seguire la sorte della loro classe di leva nella ferma ordinaria, e quando abbiano già prestato 8 anni di effettivo servizio sotto le armi saranno mandati in congedo assoluto, tranne in tempo di guerra.

I disertori ed i condannati a pena escludente dalla milizia decadono da ogni diritto al credito suddetto, il quale è parimente devoluto per intero alle Casse degli Invalidi di Marina e ripartito come sopra.

I disertori predetti, sia che si presentino spontanei o vengano tradotti al Corpo, sono in obbligo di ultimare la loro ferma in corso.

TITOLO III.

Degli arruolamenti volontari.

Art. 101. 102.

I cittadini dello Stato possono essere ammessi a contrarre volontario arruolamento nella marina militare quando soddisfino alle seguenti condizioni:

1. Abbiano compiuto il diciottesimo anno di età e non oltrepassino il 32° *però se*

Se furono congedati dal servizio della marina militare per fine di ferma possono pur anche essere ammessi allo arruolamento volontario fino all'età di 35 anni se non graduati e di 40 se graduati, alle condizioni prescritte *nel primo e secondo capoverso dell'art. 95;*

2. Abbiano attitudine fisica al servizio militare, e coloro che non abbiano servito nella marina militare, comprovino di avere acquistato l'esercizio della navigazione *o tenere del disposto dall'art. 4.*

3. Non siano stati riformati in occasione di leva o rimandati siccome inabili dal Corpo *in cui hanno servito;*

4. Non siano stati ascritti ad un corpo disciplinare per disposizione di rigore;

5. Producano l'attestato di cui al n. 6 dell'art. 78, *e* se furono militari producano teziandio il foglio dell'assoluto congedo ed il certificato di cui al n. 7 dello *stesso* articolo;

6. Non siano stati condannati a pene criminali, né trovino sottoposti ad accusa per qualunque crimine *o* reati di furto e di truffa, di abuso di confidenza, di tentato al buon costume, di associazione di malfattori, o per essere vagabondi, come altresì non ab-

Corpo, nella equipaggi

T o delle arti marittime

biano incorso condanna dai tribunali marittimi militari;

7. Se minorenni facciano risultare del consenso avuto dal padre ed in mancanza di esso dalla madre, ed in mancanza di entrambi dagli ascendenti, e mancando pur anco costoro, siano autorizzati dal consiglio di tutela;

8. Se appartengono per ragione di età ad una classe già chiamata alla leva di terra o di mare comprovino di avervi adempiuto.

... e delle macchine fisse,

... nei bastimenti sui laghi, e quelli non che
I macchinisti, fuochisti e carbonai addetti al servizio delle macchine delle ferrovie, e gli operai degli stabilimenti metallurgici potranno essere ammessi allo arruolamento volontario sebbene non abbiano l'esercizio accennato al n. 2 del presente articolo, ma dovranno comprovare mediante validi documenti di avere esercitata l'arte loro per lo spazio di due anni e potranno all'occorrenza essere ammessi a subire un esperimento sia a terra negli stabilimenti militari marittimi, sia a bordo delle navi dello Stato.

Art. 102. 103.

Gli stranieri possono contrarre volontario arruolamento coll'autorizzazione del Ministro della Marina.

Art. 103. 104.

Gli arruolamenti volontari sono ammessi dal Consiglio d'amministrazione del Corpo.

Art. 104. 105.

In tempo di guerra gli arruolamenti volontari possono anche essere incontrati per la durata della medesima con facoltà al Ministro della Marina di ammettere anche quelli che oltrepassassero i 32 anni di età.

Art. 106.

II
I Commessi delle Imprese per le sussistenze Marittime s'intendono arruolati per la sola durata del loro imbarco sopra una nave dello Stato - In nessun caso però il loro servizio potrà dare loro diritto a pensione di riposo.

in re ab
E' solo applicabile alle loro vedove ed orfani il prescritto dall'art. 28 della legge 20 giugno 1851 sulle pensioni per loro servizio della Marina.

A
Le disposizioni stesse s'intendono applicate ai fuochisti e domestici, che s'imbarcano sulle navi dello Stato pel servizio delle mense di bordo, contemplati nei Decreti e nelle Tabelle di Armamento delle D. Navi.

TITOLO IV.

Della durata della ferma.

Art. 105. 107.

La ferma di servizio è di due specie: ordinaria e speciale.

Laura

Entrambe cominciano, dal giorno dell'arruolamento, *salvo le eccezioni di cui all'Art. 108.*

La durata della ferma ordinaria è di anni 11 e si compie in tempo di pace con anni 5 di servizio sotto le armi e 6 in congedo illimitato.

La ferma speciale è di anni 8 e si compie per intero sotto le armi.

Art. 108. 108.

Contraggono la ferma ordinaria gli iscritti, i surrogati di fratello, gli scambi di numero, gli arruolati per effetto della leva ed ogni altro che si arruoli volontariamente prima che debba concorrere alla leva.

Contraggono la ferma speciale i surrogati ordinari, i volontari arruolati dopo seguita la leva della loro classe, i renitenti di cui agli articoli 124 e 128, i colpevoli d'ommissione o di cancellazione dalle liste di leva marittima dei quali tratta lo articolo 143 e tutti quelli incorsi nelle disposizioni penali comminate dagli articoli 149, 120 e 121, 122, 123, 124, e 125.

Parimente i volontari provenienti dalle scuole, od istituti militari della marina contraggono la ferma speciale la quale per essi decorre dal giorno in cui intraprendono l'arruolamento, al corpo, *primo gennaio dell'anno in cui compiono il 22° di loro età.*

Art. 109. 109.

È in facoltà del Governo di ammettere a percorrere la ferma speciale i militari arruolati per quella ordinaria, che ne facciano domanda, a condizione che abbiano a rimanere ancora in servizio per un termine non minore di 3 anni.

Art. 110. 110.

Non è computato nella ferma il tempo percorso dai militari in istato di diserzione o scontando la pena del carcere o della reclusione militare, nè quello passato in aspettazione di giudizio, se questo fu seguito da condanna, nè il tempo scorso a titolo di punizione in un Corpo disciplinare.

Art. 111. 111.

Spirata la ferma obbligatoria stabilita dalla legge, i

sotto ufficiali e gli altri individui della bassa forza sono provveduti di congedo assoluto; a meno che vengano ammessi a contrarre una nuova ferma per un tempo non minore di anni tre o siano riassoldati con premio a tenore del capo 40, titolo II.

Art. 112.

Gli iscritti annoverati nel secondo contingente dopo undici anni dal loro arruolamento sono provveduti di congedo assoluto. Essi vengono chiamati sotto le armi quando ne occorra il bisogno, e questo cessato sono rinviiati alle case loro.

Art. 113.

Qualora il numero di militari non graduati risultasse oltre il bisogno in alcune categorie della bassa forza, si manderanno in licenza temporanea quelli che contino maggior tempo di servizio sotto le armi purchè non imbarcati.

Devono costoro restituirsi al corpo allo spirare della licenza ed anche prima, se richiamati.

Durante la licenza possono dedicarsi alla navigazione nel Mediterraneo, od anche intraprendere altri viaggi sempre quando ne siano espressamente autorizzati.

Art. 114.

I militari in congedo illimitato possono per ordine del Ministro essere chiamati sotto le armi sia in tempo di guerra, sia in occasione di straordinari armamenti o lavori negli arsenali o cantieri, ed in altre emergenze del servizio.

Art. 115.

In occasione di richiamata sotto le armi dei militari in congedo illimitato, coloro fra essi che ufficialmente risultassero regolarmente imbarcati, sopra bastimenti nazionali in navigazione all'estero (escluse le barche da pesca) s'intendono dispensati dal rispondere alla chiamata infino a che non giungano in un porto o rada dello Stato.

Quelli che si trovassero al servizio di barche da pe-

sca all'estero nel Mediterraneo otterranno un congruo termine per rimpatriare.

Art. 116.

I militari in navigazione sulle navi dello Stato qualunque abbiano compiuta la loro ferma, non sono congedati che al ritorno del bastimento in un porto del Regno.

Art. 117.

Il diritto ad ottenere il congedo assoluto o di essere mandati in congedo illimitato è sospeso in tempo di guerra.

TITOLO V.

Disposizioni speciali.

Art. 118.

I comandanti dei bastimenti dello Stato, che trovandosi all'estero fossero nell'assoluto bisogno di provvedere alla deficienza di marinari nel loro equipaggio per eseguire la missione ad essi affidata potranno levare marinari dai bastimenti coperti della bandiera nazionale, fino alla concorrenza del quarto dell'equipaggio dei medesimi.

Nei luoghi in cui risiede un ufficiale consolare dello Stato, il precetto dovrà farsi da esso sulla richiesta dei comandanti anzidetti.

I cittadini presi al servizio in questo modo saranno licenziati al ritorno del bastimento in un porto dello Stato; ad essi verranno dal Governo somministrati i mezzi di ritornare al luogo del rispettivo domicilio, giusta le norme da stabilirsi dal regolamento.

I comandanti anzidetti potranno anche assoldare marinari stranieri, ai patti da convenirsi nell'atto dell'arruolamento.

Art. 119.

Oltre alle leve ordinarie possono per legge essere autorizzate leve straordinarie sugli inscritti fra la guardia di mare che ancora non furono chiamati alla leva ordinaria.

Disposizioni penali.

Art. 117. 120.

Coloro che con frodi o raggiri abbiano cooperato a che un giovane il quale dovesse far parte della leva di mare venga abbandonato alla leva di terra, e coloro che in egual modo abbiano cooperato a far concorrere alla leva di mare un giovane che avesse i requisiti di cui all'articolo 4, saranno puniti col carcere estensibile a sei mesi e con multa estensibile a L. 500, salve le pene maggiori, se vi è luogo, per gli ufficiali pubblici, agenti od impiegati del Governo.

Il giovane che sia riconosciuto autore o complice di tali frodi e raggiri è condannato alla stessa pena, e dopo che l'abbia scontata sarà fatto inscrivere capolista della 1^a classe della leva di terra da chiamarsi se sia stato indebitamente ascritto alla leva di mare: sarà invece arruolato al servizio di mare se indebitamente era stato abbandonato alla leva di terra.

Art. 118. 121.

Gli autori e complici dell'omissione o indebita cancellazione della lista per la leva di mare di un giovane cancellato quale inserito marittimo dalla leva di terra sono puniti col carcere e con multa estensibile a lire 2000, oltre alle maggiori pene per gli ufficiali pubblici, agenti od impiegati del Governo. L'inscritto, se sia autore o complice è condannato alla stessa pena.

Art. 119. 122.

I colpevoli di sostituzione fraudolenta di persone in tutto ciò che concerne la presente legge ed i loro complici sono puniti colla reclusione.

Art. 120. 123.

La frode nella surrogazione e negli scambi di numero è punita col carcere da tre mesi a due anni, senza pregiudizio delle pene più gravi in caso di falsità.

Art. 124. 124.

Gli iscritti che scientemente producano documenti falsi od infedeli non possono godere di esenzione per qualunque siasi motivo.

Essi vanno inoltre soggetti alle pene stabilite dalla legge qualora siano incorsi nel reato di falsità.

Art. 125. 125.

Gli iscritti colpevoli di essersi procacciate infermità temporarie o permanenti al fine di esimersi dal servizio militare marittimo sono puniti col carcere estensibile ad un anno.

Scontata la pena qualora risultino in qualche modo abili al servizio vengono arruolati per la ferma speciale.

I medici chirurghi, flebotomi, speciali, che siansi resi colpevoli di questi reati, sono puniti colla pena del carcere da sei mesi a due anni oltre ad una multa estensibile a lire 2000.

Art. 126. 126.

Gli iscritti che abbiano simulata infermità od imperfezione al fine di conseguire la riforma non possono godere di esenzione.

Art. 127. 127.

Gli iscritti che senza legittimo motivo non si saranno presentati innanzi all'autorità marittima, o non si saranno fatti rappresentare innanzi al Consiglio (in quei casi in cui ciò è permesso) per soddisfare all'obbligo di leva nei termini stabiliti dagli art. 32 e dall'articolo 32, sono considerati e puniti come disertori renitenti.

Gli iscritti che, trascorsi quei termini, fossero arrestati o si presentassero spontanei, saranno considerati e puniti come renitenti ancorché il Consiglio, supponendoli legalmente assenti, non avesse ancora pronunziata la dichiarazione di renitenza prima dell'arresto o della presentazione.

Art. 125. 128.

Gl'inscritti che senza legittimo motivo dopo l'ordine di partenza non siano giunti sotto le armi nel dì stabilito, sono, spirati 5 giorni di ritardo, considerati e puniti come renitenti.

Art. 126. 129.

La lista dei renitenti è fatta pubblicare dal Capitano del Porto al principio del mese di febbraio dell'anno successivo a quello dell'incorsa renitenza.

Lo stesso Capitano fa cancellare della lista dei renitenti quelli che sian presentati spontanei, gli arrestati ed i morti.

Art. 127. 130.

I renitenti arrestati sono puniti col carcere da uno a due anni; quelli che si presentano spontanei e prima della scadenza di un anno dal giorno della loro renitenza incorrono nella pena del carcere da uno a tre mesi, e coloro che si presentano spontanei dopo questo limite di tempo vanno soggetti alla stessa pena di carcere da tre a sei mesi.

Il renitente che era abile al servizio quando fu ordinata la leva sulla classe a cui appartiene e risulti inabile, allorchè si presenta, è punito col carcere da tre mesi ad un anno.

Il renitente che proverà di essersi trovato incontrastabilmente inabile al servizio militare sino dal tempo suddetto sarà punito col carcere da uno a tre mesi.

Le pene stabilite nel primo e secondo paragrafo di questo articolo sono portate al doppio, trattandosi di renitenza alla leva in tempo di guerra.

Art. 128. 131.

I renitenti assolti e quelli che scontarono la pena cui furono condannati sono tosto esaminati, arruolati e diretti al Corpo se idonei, o riformati quando risultino inabili al servizio militare.

Art. 129. 132.

Chiunque abbia scientemente nascosto od ammesso al suo servizio un renitente è punito col carcere estensibile a sei mesi.

Chiunque abbia scientemente cooperato alla fuga di un renitente, è punito col carcere da un mese ad un anno.

La pena stessa si deve applicare a coloro che con colpevoli maneggi, abbiano impedita o ritardata la presentazione all'arruolamento di un iscritto.

Se il delinquente è ufficiale pubblico, ministro del culto, agente od impiegato del Governo, la pena si può estendere a due anni di carcere e si fa luogo ad una multa estensibile a L. 2000.

Art. 130. 133.

Il reato di omissione o cancellazione dalle liste di leva di mare dei cittadini cancellati come iscritti marittimi dalle liste della leva di terra, ed il reato di renitenza non danno luogo a prescrizione.

Art. 131. 135.

I medici o chirurghi chiamati come periti nei casi preveduti da questa legge, i quali abbiano ricevuti doni od accettate promesse per usare favore ad alcuno negli esami loro commessi, sono puniti col carcere da due mesi a due anni.

La pena è loro applicata, sia che al momento dei doni e delle promesse essi fossero già chiamati all'esame, sia che l'accettazione dei doni e delle promesse abbia avuto luogo soltanto nella previsione di tale chiamata.

Si fa luogo all'applicazione delle pene anche, nel caso di riforma giustamente pronunciata.

Art. 132. 136.

Ogni ufficiale pubblico, ogni agente od impiegato del governo, che, sotto qualunque pretesto, abbia autorizzati od ammessi esenzioni, riforme, surrogazioni, esenzioni, riassoldamenti con premio oppostamente al disposto della legge, ovvero abbia dato arbitraria

Art. 134.

Le cause per reati di renitenza alla leva, avendo carattere d'interesse pubblico, saranno decise dai Tribunali con precedenza sulle altre.

estensione sia alla durata del servizio, sia alle regole e condizioni della chiamata alle leve marittime e degli arruolamenti volontari, è punito come reo di abuso di autorità colle pene portate dal Codice penale, senza pregiudizio delle pene maggiori prescritte dallo stesso Codice nel caso di circostanze che ne aggravino la colpa.

Art. 133. 137.

Saranno considerati e puniti come renitenti i marinari ricercati pel servizio, di cui all'articolo 119, che fossero riusciti in qualsiasi modo a sottrarvisi.

Se però essi appartenessero all'armata di mare come militari in congedo illimitato od in licenza temporanea saranno considerati e puniti come disertori.

Art. 134. 138.

In tutti i casi non preveduti nelle disposizioni di questo Titolo, il disposto dalle leggi penali ordinarie si deve applicare ai reati relativi alle leve marittime.

Le disposizioni delle stesse leggi concernenti l'applicazione delle pene e la loro esecuzione sono egualmente applicabili ai casi contemplati in questa legge.

Parimenti le disposizioni del Codice penale riguardante i casi di complicità e la loro punizione sono applicate ai complici nei reati relativi alle leve di mare nei casi non contemplati specificamente in questa legge.

Art. 139.

Un regolamento approvato con Decreto Reale stabilirà le norme da seguirsi nella esecuzione della presente legge

Art. 140.

La legge 28 Luglio 1861 N. 305 è abrogata.

174
n. 261-A



Ministero di Marina

Errata corriga nella relazione che precede
il progetto di legge presentato alla Camera dei deputati
dell'Ministero della marina nella tornata dell' 1. febbraio 1869
intorno al Reclutamento del corpo reale equipaggi (n. 261.)

pag. 2.	linea 37	adottarvelo	leggersi	adottarvelo
" 3.	" 11.	3. anni	2	a 5 anni
" 6.	" 14	preceduta	2	preceduto
" 28	" 10.	a cui il Governo dare	2	a cui il Governo dovrà dare
" 30	" 5	25. anni	2	26 anni
" 34	" 42	devono	2	deve

Si prega la Signoria della Camera di far introdurre
queste emendazioni nella stampa della relazione del progetto che si
distribuisce con la Gazzetta ufficiale e far arrivare
ai fascicoli del progetto un fascicolo di Errata corriga

Del Minist. marin. 11. feb. 69. *Alcide De Amico*

176
116

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Decreta

Il Nostro Ministro della Marina è autorizzato a presentare al Parlamento un progetto di legge sul reclutamento del Corpo Reale Equipaggi, in sostituzione della legge sulla leva di mare del 28 luglio 1861 N.° 305.

Dato a Firenze addì 30 Gennaio 1869

Vittorio Emanuele II

F. Riboty